

BOZZE DI STAMPA
21 luglio 2014
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DA 3 A 40

Art. 3.

3.1

D'ANNA

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

3.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

3.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

3.5

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sepprimere l'articolo.

3.6

LONGO

Sopprimere l'articolo.

3.7

MILO

Sopprimere l'articolo.

3.8

BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

3.9

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio
ROMANI

Sopprimere l'articolo.

3.10

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.11

D'ANNA, MINZOLINI, COMPAGNONE, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione). – 1.
L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.13

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.15

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 39.

3.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (*Senatori a vita*). – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

3.16

COMPAGNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica cinque anni"».

3.17

BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. Tali membri durano in carica cinque anni"».

3.18

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabilite dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, i quali durano in carica cinque anni.

I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto"».

3.20

CATTANEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il man-

dato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente:

all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis:

«5-bis). Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, L'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di 30 nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale»;

e, all'articolo 39, aggiungere il seguente:

«I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

3.21

CATTANEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma"».

Conseguentemente:

all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis:

«5-bis). Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, L'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di 30 nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

3.22

CATTANEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma».

Conseguentemente:

all'articolo 39, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere il numero complessivo di sette nove, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;

e all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis:

«5-bis) Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

3.23

CATTANEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma».

Conseguentemente:

all'articolo 39, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I senatori di cui all'articolo 59, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;

e, all'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere il comma 5-bis:

«5-bis). Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

3.24

BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione, il primo comma è abrogato».

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

3.27

SCILIPOTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, fino al numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I sena-

tori nominati durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente rinominati"».

3.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole da «sostituito» alla fine del comma con le seguenti: «abrogato».

3.29

COMPAGNONE

Al primo comma, dopo le parole: «può nominare senatori» inserire le seguenti «tre».

3.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a ottanta anni».

3.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantanove anni».

3.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantotto anni».

3.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE:TRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantasette anni».

3.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantasei anni».

3.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantacinque anni».

3.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantaquattro anni».

3.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CER"LELLHI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantatre anni».

3.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, , dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantadue anni».

3.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantuno anni».

3.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, CE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settanta anni».

3.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantanove anni».

3.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantotto anni».

3.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI; DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantasette anni».

3.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantasei anni».

3.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantacinque anni».

3.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantaquattro anni».

3.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantatre anni».

3.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantadue anni».

3.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantuno anni».

3.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessanta anni».

3.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

3.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria».

3.53

BOCCHINO

Al comma 1, dopo le parole: «la Patria» inserire la seguente: «esclusivamente».

3.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «per altissimi» fino alla fine del capoverso.

3.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «per altissimi» fino alla fine del periodo.

3.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

3.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:
«nel campo» fino alla fine del capoverso.*

3.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:
«nel campo» fino alla fine del periodo.*

3.59

TARQUINIO, BRUNI, D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 59», dopo le parole: «altissimi meriti»,
sopprimere le parole: «nel campo sociale, scientifico, artistico e lettera-
rio».*

3.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «so-
ciale, scientifico, artistico e».*

3.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «so-
ciale, scientifico,».*

3.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «sociale».

3.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «medico».

3.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «ambientale».

3.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «, scientifico» fino alla fine del capoverso.

3.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «, scientifico» fino alla fine del periodo.

3.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la parola: «scientifico».

3.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «scientifico» con la seguente: «ambientale».

3.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la parola: «artistico» inserire la seguente: «musicale».

3.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali membri durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».

3.72

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «durano in carica sette anni» con le seguenti: «durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».

3.73

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 59», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali senatori rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica e non possono essere nuovamente nominati».

3.74

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «Tali senatori», inserire le seguenti: «non hanno diritto di voto.».

3.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «due».

3.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».

3.77

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso, nel secondo periodo sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «tre anni».

3.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».

3.80

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «All'art. 59 della Costituzione» dopo le parole: «sette anni» inserire le seguenti: «, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive».

3.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «e non possono essere nuovamente nominati».

3.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola:
«non».*

3.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non benefi-
ciano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».*

3.84

COMPAGNONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «I senatori nominati non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rim-
borsi spese».*

3.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale sono dichiarati decaduti».

3.86

D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 9.»; aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale sono dichiarati decaduti».

3.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita di nomina presidenziale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono dichiarati decaduti».

3.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad esclusione degli *ex* Presidenti della Repubblica, sono dichiarati decaduti».

3.89

PUGLIA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non hanno diritto di voto».

3.90

TARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I senatori di cui al presente articolo non votano"».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

4.2

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

4.3

D'ANNA, MINZOLINI, MILO

Sopprimere l'articolo.

4.4

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO,
BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il primo comma con il seguente: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta» con le seguenti: «Le Camere sono elette».

4.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta» con le seguenti: «I membri delle Camere sono eletti».

4.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», al primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

4.9

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «è eletta per cinque anni» con le seguenti: «e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto per cinque anni.

Non possono essere prorogate se non per legge e soltanto in caso di guerra.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il secondo comma.

4.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole:
«è eletta» con le seguenti: «e il Senato della Repubblica sono eletti».*

4.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire la parola:
«cinque» con la seguente: «quattro».*

4.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il secondo comma.

4.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguito: «La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra».*

4.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo le parole:
«La durata» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».*

4.15

BONFRISCO, TARQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo la parola: «durata», inserire le seguenti: «del Senato e».

4.16

BRUNI, MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

4.17

MINZOLINI, BRUNI, TARQUINI, MILO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle Camere».

4.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle Camere».

4.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

4.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo le parole:
«dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».*

4.21

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «se non per legge e soltanto in caso di guerra».*

4.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «per legge e soltanto».*

4.23

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «e soltanto in caso di guerra».*

4.24

BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINI, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 2, sostituire le parola: «in
caso di guerra» con le seguenti: «in caso di guerra o di conclamato rischio
per la sicurezza dei confini territoriali minacciati dal fenomeno dell'immi-
grazione di massa».*

4.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», aggiungere in fine il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a *referendum* confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

4.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis – (Modifica all'articolo 61 della Costituzione) – 1. All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, la parola: "settanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 3.

4.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis – (Modifica all'articolo 61 della Costituzione) – 1. All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 3.

4.0.100

MORRA, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera"».

4.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis – (Modifica all'articolo 62 della Costituzione) – 1. All'articolo 62 della Costituzione, secondo comma, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quinto"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 4.

4.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis – (Modifica all'articolo 62 della Costituzione) – 1. All'articolo 62 della Costituzione, secondo comma, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 4.

4.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis – (Modifica all'articolo 62 della Costituzione) – 1. All'articolo 62 della Costituzione, terzo comma, le parole: "in via straordinaria" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 4.

Art. 5.

5.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

5.2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere l'articolo.

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

5.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – (Modifica dell'articolo 63 della Costituzione) – 1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – Ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune eleggono fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza."».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 63 della Costituzione, secondo comma, sostituire le parole: "della Camera dei deputati" con le seguenti: "del Senato della Repubblica"».

5.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

5.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Il regolamento» con le seguenti: «La legge costituzionale».

5.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «Il regolamento» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».

5.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o la nomina» e, conseguentemente, sostituire le parole: «possono essere limitate» con le seguenti: «può essere limitata».

5.10

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere », con le seguenti: «sono escluse o».

5.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

5.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «regionali o locali».

5.13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di incandidabilità e di ineleggibilità, specificando i casi di conflitto di interessi».

5.0.1

CASSON, CHITI, DE PETRIS, MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, specificando i casi di conflitto di interessi"».

Art. 6.

6.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

6.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – 1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma inserire il seguente:

"Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale"».

6.3

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CRINI, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il regolamento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle minoranza parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni".».

6.4

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'Articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".».

6.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, inserire il seguente:

"Il Regolamento garantisce i diritti delle minoranze e delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale".».

6.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera adotta" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento in seduta comune adottano ciascuno".».

6.7

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» *con le seguenti:* «I regolamenti delle Camere garantiscono».

6.8

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» *con le seguenti:* «I regolamenti delle Camere garantiscono».

6.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere garantiscono».

6.11

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere».

6.10

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento della Camera dei deputati» sostituire la parola: «garantisce» con le seguenti: «e del Senato della Repubblica garantiscono».

6.12

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «garantisce i diritti» inserire le seguenti: «dell’Opposizione e».

6.13

BUEMI, FAUSTO GHILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «minoranze parlamentari.» aggiungere i seguenti periodi: «Il regolamento disciplina le funzioni legislativa, di indirizzo politico, di ispezione e controllo, in conformità con quanto previsto dalla presente Costituzione. Agli atti delle Camere non riferiti a tali funzioni si applicano gli articoli 113 e 24, fatta salve le questioni relative alla verifica dei poteri e dei titoli di ammissione dei parlamentari, quelle sulle sanzioni irrogate agli stessi ai sensi dei re-

golamenti parlamentari e quelle attinenti alla corresponsione delle competenze economiche dei parlamentari.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modificazioni dell'articolo 100 della Costituzione)

1. All'articolo 100, della Costituzione, dopo secondo comma, è aggiunto il seguente: "La Corte dei conti ha competenza sulla parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e sulla responsabilità dei relativi agenti contabili, purché i collegi siano composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso".».

6.14

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma è premesso il seguente:

"limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni".».

6.15

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deliberazioni in data e su argomenti e testi noti da sette giorni sono valide se è presente un terzo dei senatori".».

6.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «diritto, e se richiedi obbligo,» con le seguenti: «l'obbligo».

6.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.18

D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,
DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA,
LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera c), sostituire l'alinea, con la seguente: «sono aggiunti in fine i seguenti commi».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma: «Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».

6.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il dovere», con le seguenti: «l'obbligo».

6.20

SCILIPOTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, comporterà l'applicazione di una decurtazione delle indennità previste nella misura percentuale alle assenze riscontrate. La decurtazione prevista per la mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni viene calcolata nella misura della trattenuta del 30 per cento mensile sull'indennità parlamentare.».

6.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere determinano le modalità per assicurare l'osservanza.»

6.23

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge disciplina le modalità di decadenza dal mandato parlamentare nel caso di reiterata violazione del dovere di partecipare ai lavori parlamentari.»

6.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari prevedono adeguate sanzioni per la violazione del dovere di cui al presente comma».

6.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente comma: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari».

6.27

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente comma: «I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

6.22

ANITORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "i parlamentari, nell'esercizio del mandato, hanno diritto di pieno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi della Repubblica. Le limitazioni al diritto di accesso parlamentare sono disciplinate dalla legge».

6.0.1

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo la parola: "senatore" aggiungere le seguenti: "e le procedure con cui i cittadini possono esercitare la facoltà di revoca del mandato elettivo"».

6.0.2

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari"».

6.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere"».

Conseguentemente, all'articolo 66 della Costituzione, dopo le parole: «cause sopraggiunte», inserire le seguenti: «di incandidabilità».

6.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma, inserire il seguente: "Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo"».

6.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma, inserire il seguente: "Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento"».

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

7.2

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

7.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI,
SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. – La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità"».

7.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Modifica dell'articolo 66 della Costituzione*) – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66 – La Corte costituzionale giudica, nei casi e secondo le modalità stabilite con legge costituzionale, dei titoli di ammissione dei mem-

bri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

7.5

CASSON, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Verifica e permanenza dei titoli di ammissione*). – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause anche sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione delle norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta dal giudice scelto dai sette membri della medesima a scrutinio segreto"».

7.6

CASSON, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "giudica dei" sono sostituite dalle seguenti: "verifica i"».

7.7

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI,
BENCINI, TOCCI, DIRINDIN, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. All'articolo 66, della Costituzione, le parole: "di ineleggibilità e di incompatibilità" sono sostituite dalle seguenti: "di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza." ed è aggiunto il seguente comma: "Avverso le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge"».

7.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Verifica e permanenza dei titoli di ammissione). – 1. All'articolo 66 della Costituzione apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole: "e di incompatibilità" con le seguenti: ", di incompatibilità e di conflitto di interessi.";

b) aggiungere il seguente comma: "Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale"».

7.9

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge."».

7.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 66 della Costituzione, premettere le seguenti parole:
"La legge costituzionale determina le modalità con cui"».

7.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 66 della Costituzione, premettere le seguenti parole:
"Con legge costituzionale sono stabiliti i casi e i limiti con cui"».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo le parole: "Ciascuna Camera", inserire le seguenti: ", nei casi e con le modalità stabilite con legge costituzionale,"».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: "Ciascuna Camera giudica" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica giudicano"».

7.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

7.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

7.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera b), sopprimere le parole: «della Repubblica» e sostituire la parola: «ostative» con la seguente: «so-praggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi, ostative».

7.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «giudica dei» con le seguenti: «verifica i».

7.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «giudica dei» con le seguenti: «verifica i».

7.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

7.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «Delle cause», inserire le seguenti: «sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità e delle altre cause».

7.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «dei senatori», inserire le seguenti: «o delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

7.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

7.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte del suo Presidente».

7.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Contro le deliberazioni di ciascuna Camera di cui all'articolo 66 è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica».

7.27

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTIICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare. Contro le deliberazioni della Camera è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un decimo dei loro componenti».

7.28

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis): dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Art. 8.

8.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

8.2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere l'articolo.

8.3

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

8.4

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sopprimere l'articolo.

8.5

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8 – (Abrogazione degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione)

– 1. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

8.6

MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – (Abrogazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione) – 1.

Gli articoli 67 e 68 della Costituzione sono abrogati».

8.7

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8 – (Abrogazione dell'articolo 67 della Costituzione) – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

,

8.8

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTIA, BOTIICI, BUCCARELLA, DONNO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».

8.9

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Status di membro del Parlamento) – 1. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

"Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ricevono un'indennità stabilita dalla legge".».

8.10

D'ANNA, MILO, MINZOLI, BONFISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Modifiche all'articolo 67 della Costituzione) – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – La Camera dei Deputati rappresenta la Nazione.

Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale. I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato."».

8.11

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – 1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".».

8.12

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Revoca del mandato*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

Ciascun membro del Parlamento può essere oggetto a revoca del mandato, trascorsi diciotto mesi dall'elezione, qualora un numero di elettori pari ad almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto del collegio o della circoscrizione elettorale di pertinenza o ad almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale presenti una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.

Se lo maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è revocato ed il parlamentare è sostituito, mediante elezioni suppletive, con le modalità previste dalla legge che disciplina lo revoca.

La medesima legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge"».

8.13

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Revoca del mandato*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

La legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto

allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima"».

8.14

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Modifica all'articolo 67 della Costituzione*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

8.15

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Revoca del mandato parlamentare*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione

immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge"».

8.16

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato"».

8.17

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Divieto di mandato imperativo*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – 1. Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"».

8.18

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Divieto di mandato imperativo*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – 1. I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

8.19

BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Divieto di mandato imperativo*). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – 1. Deputati e senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato"».

8.20

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano individualmente le loro"».

8.21

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro"».

8.22

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Modifica all'articolo 67 della Costituzione*) – 1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno dalla elezione, un numero di elettori pari ad almeno un

decimo degli aventi diritto al voto della regione o della circoscrizione di appartenenza o almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare richiesta di votazione popolare di revoca, secondo le modalità definite dalla legge. La legge disciplina altresì lo svolgimento delle consultazioni. Se la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il parlamentare decade ed è sostituito nei termini e con le modalità previsti dalla medesima legge"».

8.23

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "Ogni membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascun deputato o senatore"».

8.60

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato"».

8.24

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, dopo la parola: "Parlamento" sono inserite le seguenti: "in seduta comune"».

8.25

MILO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Parlamento" è sostituita dalla seguente: "Senato"».

8.26

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "rappresenta la Nazione ed" sono soppresse».

8.27

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "rappresenta la" sono sostituite dalle seguenti: "è un rappresentante della"»».

8.28

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprio partito o movimento politico"».

8.29

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO,
D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il collegio nel quale è stato eletto"».

8.30

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il suo collegio elettorale"».

8.31

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono
sostituite dalle seguenti: "le istituzioni democratiche"».

8.32

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il popolo italiano"».

8.33

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il suo partito".».

8.34

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "i cittadini".».

8.35

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il popolo".».

8.36

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato".».

8.37

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "sovranità popolare"».

8.38

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, , LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "volontà popolare"».

8.39

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, , LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: "Nazione" è sostituita dalle seguenti: "volontà generale"».

8.40

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, , LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire il comma 1, Con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato" sono soppresse».

8.41

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni senza vincolo di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera durata del suo"».

8.42

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "ed esercita le sue funzioni" sono soppresse».

8.43

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono soppresse».

8.44

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due mandati consecutivi"».

8.45

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della prima riunione delle nuove Camere"».

8.46

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno dell'elezione o della nomina"».

8.47

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "senza vincolo di mandato" sono sostituite dalle seguenti: "con dignità ed onore"».

8.48

MINZOLLNI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ogni membro" sono sostituite dalle seguenti: "I membri";

b) la parola: "rappresenta" è sostituita dalle seguenti: "rappresentano collettivamente";

c) le parole: "esercita le sue" sono sostituite dalle seguenti: "esercitano individualmente le loro"».

8.49

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera e del Senato";

b) le parole: "rappresenta la Nazione ed" sono soppresse«.

8.50

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

8.51

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

8.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

«Art. 67. – Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

8.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

8.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

«Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

8.55

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

8.56

SCILIPOTI

Al comma 1, sostituire il capoverso «art. 67» con il seguente: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.».

8.57

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «I membri del Parlamento esercitano le loro», con le seguenti: «Ogni deputato e ogni senatore esercita le sue.».

8.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 67», sostituire le parole: «I membri del Parlamento esercitano le loro» con le seguenti: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue.».

8.59

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato.».

8.61

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67» sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «delle Camere.».

8.62

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati».

8.63

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», sostituire la parola: «Parlamento» con la seguente: «Senato».

8.64

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi elettorali nei quali sono stati eletti ed».

8.65

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi elettorali ed».

8.66

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi ed».

8.67

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», in-
serire le seguenti: «rappresentano collettivamente la Nazione ed».*

8.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo le parole: «I membri del
Parlamento» inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».*

8.69

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento» ag-
giungere le seguenti: «rappresentano la nazione ed».*

8.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo le parole: «del Parlamento»,
inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».*

8.73

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», in-
serire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».*

8.70

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la sovranità popolare ed».

8.71

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la volontà popolare ed».

8.74

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i cittadini ed».

8.75

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano il popolo ed».

8.76

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano il popolo ed».

8.77

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi ed».

8.78

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono decadere dal mandato a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicata, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

8.79

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono essere revocati dagli elettori del collegio nel quale sono stati eletti, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

8.80

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono essere destituiti dalla Corte costituzionale, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».

8.81

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».

8.82

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento della proclamazione».

8.83

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento dell'elezione».

8.84

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».

8.85

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».

8.86

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi».

8.87

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano collettivamente la Nazione».

8.88

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i collegi nei quali sono stati eletti».

8.89

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi».

8.90

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano la Nazione».

8.91

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i cittadini».

8.92

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano il popolo».

8.93

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso »Art. 67», sostituire la parola: «esercitano» con le seguenti: «possono esercitare».

8.94

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno dell'elezione, della proclamazione o della nomina».

8.95

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».

8.96

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «prerogative».

8.97

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «senza vincolo di mandato».

8.98

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le seguenti parole: «senza vincolo di mandato».

8.99

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Al comma 1 capoverso «Art. 67» sostituire le parole: «senza vincolo di» con le seguenti: «fino alla conclusione del».

8.100

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «senza vincolo di» con le seguenti: «per l'intera durata del».

8.101

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al capoverso «Art 67» sostituire le parole: «senza vincolo» con le seguenti: «con vincolo di mandato».

8.102

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

8.103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, DONNO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

8.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «e rappresentano la Nazione».*

8.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al
settantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di As-
semblea».*

8.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa al-
meno al settanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di
Assemblea».*

8.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa al-
meno al sessantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di
Assemblea».*

8.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quarantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».

8.112

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere assicurano a ciascun parlamentare il diritto di esprimere opinioni e voti in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare».

8.113

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono esercitare, per la durata del mandato, alcuna attività lavorativa o professione; se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa».

8.114

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Possono decadere dal mandato, essere revocati o essere destituiti nei soli casi previsti dalla legge costituzionale».

8.115

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il mandato parlamentare è incompatibile con l'esercizio di una professione o attività lavorativa».

8.116

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».

8.117

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».

8.118

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine il seguente:

«I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

8.119

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, infine il seguente:

«Un decimo degli elettori di un collegio può presentare all'Ufficio elettorale circoscrizionale una proposta di revoca del mandato del deputato o del senatore eletto nel collegio. Se la proposta è approvata dalla maggioranza degli elettori del collegio, il deputato o senatore è dichiarato revo-

cato dal mandato e, entro dieci giorni, sono indette le elezioni suppletive nel collegio per l'individuazione del subentrante».

8.0.1

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».

8.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

"1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'Articolo 68. – Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito per i voti espressi o le opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto. Su richiesta di chi ha espresso il voto o manifestato l'opinione, la Camera di appartenenza al momento del fatto decide se essi rientrassero nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di cui egli è componente al momento della richiesta, salvi i casi di arresto in flagranza e di esecuzione di una sentenza passata in giudicato. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni ovvero essere parziale o temporanea, purché all'interno del periodo di durata del mandato parlamentare.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate o conversazioni possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di cui egli è componente al momento della richiesta. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni ovvero essere parziale o temporanea, purché all'interno del periodo di durata del mandato parlamentare.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso, qualora la Camera, di cui egli è componente, lo richieda. La sospensione può essere subordinata a condizioni ovvero essere parziale o temporanea, purché all'interno del periodo di durata del mandato parlamentare.

L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente, che contro il cattivo uso del potere di diniego può ricorrere per conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale. Analogo ricorso può essere avanzato dall'autorità giudiziaria destinataria della richiesta di cui al comma 4.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo»».

8.0.3

COMPAGNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prerogative dei parlamentari)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali né delle opinioni espresse svolgendo la loro attività politica.

Le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali e le opinioni espresse svolgendo la loro attività politica, non possono essere utilizzate in alcuna maniera dalla Autorità giudiziaria, a fini di indagine ovvero in ambito processuale, contro i parlamentari.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'Autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è

sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato"».

8.0.4

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis

(Prerogative dei Parlamentari)

"Art. 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 68 – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile"».

8.0.5

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prerogative dei parlamentari)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali né delle opinioni espresse svolgendo la loro attività politica.

Le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali e le opinioni espresse svolgendo la loro attività politica,

non possono essere utilizzate in alcuna maniera dalla Autorità giudiziaria, a fini di indagine ovvero in ambito processuale, contro i parlamentari"».

8.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

8.0.7

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art.8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Ai senatori non si applicano le immunità di cui ai commi seguenti».

8.0.8

CASSON, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente «8-bis»:

«8-bis. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».

8.0.9

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono abrogati».

8.0.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, ORELLANA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione sono abrogati il secondo e il terzo comma».

8.0.11

CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma, sono abrogati».

8.0.12

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTIO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

8.0.13

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTIO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione il secondo comma è abrogato.

8.0.14

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: «È istituito un Foro speciale presso la Corte Costituzionale al fine di autorizzare la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare, l'arresto, la privazione della libertà personale, o il mantenimento in detenzione dei membri del Parlamento, salvo che in esecuzione di una sentenza. irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione da parte del Foro speciale presso la Corte Costituzionale è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

8.0.15

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Corte costituzionale, su richiesta dell'autorità giudiziaria".

2. All'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sulle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo».

8.0.16

MARAN, SUSTA, ICHINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

«1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

– al secondo comma, sono sostituite dalle parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Corte costituzionale,";

– al terzo comma le parole: "Analoga autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,"».

Conseguentemente all'articolo 134 della Costituzione, è aggiunto seguente periodo: «sulle richieste di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, secondo comma».

8.0.17

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato";

b) al terzo comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

8.0.18

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTIO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né" sono soppresse».

8.0.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTIO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

8.0.20

CASSON, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Dopo il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che

provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta dal giudice scelto dai sette membri della medesima a scrutinio segreto».

8.0.21

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della costituzione aggiungere in fine il seguente:

"Avverso il diniego della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge".».

Art. 9.

9.1

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti di ciascuna Camera elettiva ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

9.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere."».

9.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità, equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti e stabilita con legge approvata dalle due Camere."».

9.5

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 9. – (*Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione*). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti,"».

9.6

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 9. – (*Indennità parlamentare*). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'As-

semblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».

9.8

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 9. – (*Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione*). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

9.7

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – (*Indennità parlamentare*). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».

9.9

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Indennità parlamentare*). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

I membri del Senato delle autonomie ricevono un'indennità posta a carico delle Regioni nel cui territorio sono stati eletti, e stabilita con legge regionale"».

9.10

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

9.11

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

9.12

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».

9.13

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma."».

9.14

COMPAGNONE, MINZOLLNI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione"».

9.15

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma"».

9.16

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Modifiche all'articolo 69 della Costituzione*). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

I membri del Senato della Repubblica percepiscono l'indennità o i rimborsi ad essi riconosciuti dalle amministrazioni di origine"».

9.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione le parole: "del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

9.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti"».

9.19

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità con testuale di altre cariche pubbliche"».

9.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BOTTICI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – (*Indennità Parlamentare*). – 1. All'articolo 69 della Costituzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) è aggiunto, in fine, il seguente:

"L'indennità è sospesa al membro della Camera dei deputati arrestato, privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione"».

9.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Indennità parlamentare*). – 1. All'articolo 69 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "equiparata a quella dei

sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti"».

9.22

COMPAGNONE, MINZOLLNI, MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che disciplina anche i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità con testuale di altre cariche pubbliche"».

9.23

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Indennità parlamentare*). – 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità con testuale di altre cariche pubbliche"».

9.24

COMPAGNONE, MINZOLLNI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione*). – 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione"».

9.25

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. – (*Indennità parlamentare*). – 1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse, che è sempre presente quando si commissionano funzioni legislative e funzioni esecutive, sia locali che nazionali"». 9.26

Crimi, Morra, Endrizzi, Mangili, Bertorotta, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Donno, Montevocchi, Lezzi, Martelli, Serra, Fattori, Cioffi, Scibona, Lucidi, Puglia, Paglini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».

Art. 10.

10.1

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

Sopprimere l'articolo.

10.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

10.3

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione) – 1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.».

10.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 – (Modifica dell'articolo 70 della Costituzione) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70 – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano la funzione legislativa secondo le modalità stabilite dalla Costituzione".».

10.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 – (Modifica dell'articolo 70 della Costituzione) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – Ciascuna Camera è titolare della funzione legislativa, che esercita secondo le modalità stabilite dalla Costituzione".».

10.6

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«10. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione

dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

- a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;
- b) giustizia;
- c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;
- d) difesa;
- e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».

10.7

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

- a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;
 - b) giustizia;
 - c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;
 - d) difesa;
 - e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
 - f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».
-

10.8

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il capoverso «Art. 70» con il seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

- a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;
- b) giustizia;
- c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;
- d) difesa;
- e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infra-regionali e funzionali".».

10.9

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti-legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge".».

10.10

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – *1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

- a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;
- e) norme generali sull'istruzione;
- f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) statuti speciali delle Regioni;
- b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
- d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

la Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esa-

mina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".».

10.11

CAMPANELLA, DE PETRIS, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo. con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia elettorale di competenza statale;
- c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

- a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;
- b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;
- c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;
- d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica"».

10.12

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia elettorale di competenza statale;
- c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- d) leggi in materia di diritti fondamentali;
- e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;
- f) ratifica dei trattati internazionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72."».

10.13

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'art. 117, primo comma, lettere a), c), d), f), g) e h).

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati sulle residue materie di cui all'art. 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente."».

10.14

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati"».

10.15

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BRONFRISCO, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da

parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge; sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Pre-

sidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».

10.16

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regola-

menti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

10.17

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regola-

menti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

10.18

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

10.19

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno

di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma."».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

10.20

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica per le seguenti materie:

- a) revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionali;
- b) ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- c) elettorale;
- d) leggi che disciplinano il *referendum* popolare.

In tutti gli altri casi, la funzione legislativa è esercitata in via esclusiva dalla Camera dei Deputati. In relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. I regolamenti di ciascuna Camera fissano il limite di tempo entro cui il parere deve essere reso, decorso il quale lo stesso s'intende espresso."».

10.21

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".».

10.22

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro venti giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei quaranta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u*), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni, pareri vincolati sulle materie di proprie competenze, su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati"».

10.23

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

Sopprimere il comma 1.

10.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sopprimere il primo comma.

10.25

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il primo comma.

10.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera *p-bis*); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma».

10.27

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, BIGNAMI, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *e*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

10.28

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente».

10.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali».

10.30

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, ROMANI MAURIZIO, DE PETRIS

Al cantina 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine.

10.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del sesto comma.

10.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del quinto comma.

10.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del quarto comma.

10.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del terzo comma.

10.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del secondo comma.

10.36

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTIICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.».

10.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «Camere per le leggi», inserire le seguenti: «ordinarie.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.

10.38

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo le parole: «leggi costituzionali» inserire le seguenti: «, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le leggi che disciplinano il referendum popolare, le leggi relative alle materie e alle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).».

10.39

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGA, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «art. 70», comma 1, dopo le parole: «leggi costituzionali» inserire le seguenti: «, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.».

10.40

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Al capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare.».

10.41

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», sostituire dalle parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali» fino alla fine, con le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime-parere di costituzionalità.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata;».

10.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «e per le leggi ordinarie».

10.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «e per le leggi ordinarie».

10.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole dà: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «e per le leggi ordinarie».

10.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «e per le leggi ordinarie».

10.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «e per le leggi ordinarie».

10.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «della Costituzione».

10.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «della Parte I della Costituzione».

10.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «della Costituzione».

10.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «della Parte I della Costituzione».

10.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «della Costituzione».

10.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «della Parte I della Costituzione».

10.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «della Costituzione».

10.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «della Parte I della Costituzione».

10.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «della Costituzione».

10.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «della Parte I della Costituzione.».

10.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del sesto comma.

10.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del quinto comma.

10.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del quarto comma.

10.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del terzo comma.

10.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del secondo comma.

10.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti e doveri dei cittadini, di».

10.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti umani, di».

10.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà ed eguaglianza dei cittadini, di».

10.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà fondamentali, di».

10.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «eguaglianza dei cittadini, di».

10.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «lavoro, di».

10.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «autonomie locali, di».

10.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «istituzioni territoriali, di».

10.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «decentramento amministrativo, di».

10.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche, di».

10.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti con la Chiesa cattolica, di».

10.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, di».

10.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sviluppo della cultura, di».

10.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ricerca scientifica e tecnica, di».

10.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela del paesaggio, di».

10.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «conservazione del patrimonio storico e artistico della Nazione, di».

10.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «condizione giuridica dello straniero, di».

10.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «recepimento nell'ordinamento giuridico interno delle norme derivanti da trattati internazionali, di».

10.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «esercizio delle libertà democratiche, di».

10.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto d'asilo per gli stranieri, di».

10.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «estradizione dello straniero, di».

10.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «protezione e promozione della pace, di».

10.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione a organizzazioni sovranazionali e internazionali, di».

10.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti con l'Unione europea, di».

10.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, di».

10.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «limitazioni della libertà personale, di».

10.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «garanzie della libertà personale, di».

10.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela della libertà di domicilio, di».

10.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «segretezza e libertà della corrispondenza, di».

10.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «circolazione e soggiorno, di».

10.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di circolazione e soggiorno, di».

10.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «immigrazione, di».

10.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «espatrio, di».

10.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «emigrazione, di».

10.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di riunione, di».

10.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazioni sociali, di».

10.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «associazioni, di».

10.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà religiosa, di».

10.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libero esercizio del culto, di».

10.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di pensiero, di».

10.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di stampa, di».

10.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «mezzi di comunicazione di massa, di».

10.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «censura, di».

10.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «circolazione e soggiorno, di».

10.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «capacità giuridica, di».

10.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «cittadinanza, di».

10.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «prestazioni personali o patrimoni ali, di».

10.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «amministrazione della giustizia, di».

10.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela dei diritti, di».

10.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di difesa, di».

10.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «giustizia civile e penale, di».

10.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ordinamento giudiziario, di».

10.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «misure di sicurezza, di».

10.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «responsabilità penale, di».

10.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pene e sanzioni, di».

10.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubblico impiego, di».

10.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubbliche amministrazioni, di».

10.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «famiglia e matrimonio, di».

10.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «istruzione, di».

10.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «educazione, di».

10.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela dei minori, di».

10.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «maternità e infanzia, di».

10.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «avviamento al lavoro, di».

10.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «salute, di».

10.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sanità, di».

10.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizio sanitario nazionale, di».

10.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «arte, di».

10.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «scienza, di».

10.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «insegnamento, di».

10.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «scuole statali, di».

10.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «università e accademie, di».

10.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «lavoro, di».

10.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazione, di».

10.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «affermazione dei diritti del lavoro, di».

10.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di difesa, di».

10.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «italiani all'estero, di».

10.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti dei lavoratori, di».

10.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pari opportunità, di».

10.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «parità di genere, di».

10.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «assistenza sociale, di».

10.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «previdenza sociale, di».

10.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «relazioni industriali, di».

10.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «organizzazione sindacale, di».

10.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di sciopero, di».

10.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «iniziativa economica privata, di».

10.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «attività economica pubblica, di».

10.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «bilancio dello Stato, di».

10.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «programmazione economica, di».

10.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «beni pubblici, di».

10.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «proprietà privata, di».

10.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «impresa, di».

10.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «agricoltura, di».

10.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «industria, di».

10.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «commercio, di».

10.156

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «attività economiche, di».

10.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizi pubblici essenziali, di».

10.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «cooperazione, di».

10.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «artigianato, di».

10.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «produzione economica, di».

10.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «credito e risparmio, di».

10.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela del risparmio, di».

10.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti politici, di».

10.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «elettorato, di».

10.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di voto, di».

10.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazioni politiche, di».

10.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «partiti politici, di».

10.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, di».

10.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «difesa della Patria, di».

10.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizio militare, di».

10.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Forze armate, di».

10.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sistema tributario, di».

10.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubblica amministrazione, di».

10.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «magistratura, di».

10.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «funzione giurisdizionale, di».

10.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ordinamento giudiziario, di».

10.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «processo penale, di».

10.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «enti locali, di».

10.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Regioni, di».

10.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Comuni, di».

10.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «funzioni amministrative, di».

10.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «autonomia finanziaria, di».

10.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «coesione territoriale, di».

10.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «solidarietà sociale, di».

10.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «patrimonio degli enti costitutivi della Repubblica, di».

10.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «poteri sostitutivi del Governo, di».

10.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sussidiarietà, di».

10.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «leale collaborazione, di».

10.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ineleggibilità e incompatibilità, di».

10.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «giustizia amministrativa, di».

10.191

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente: dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti parole: «e per le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e)».

Al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.192

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente: dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti parole: «e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,

perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),».

Al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.194

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e p)».

10.196

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso, «Art.70», al comma primo, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,».

10.193

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».

10.195

VERDUCCI, MATURANI, CHITI, CORSINI, SANTINI, Gianluca ROSSI, MIRABELLI, CARDINALI, FABBRI, VACCARI, Elena FERRARA, CUOMO, BORIOLI, LAI

Al comma 1, capoverso «Art.70», primo comma, dopo le parole: «di referendum popolare,» con le seguenti: «per le leggi relative alle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,».

10.197

DE BIASI, MATURANI, BIANCO, LAURA BIANCONI, DALLA ZUANNA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, LUCIO ROMANO, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p),» con le seguenti: «per le leggi che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, secondo comma, all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),».

10.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «attuazione all'articolo», inserire le seguenti: «13 e all'articolo».

10.199

DIRINDIN, CHITI, CASSON, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, CORSINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, «Art. 70» comma primo, dopo le parole: «all'articolo 117, secondo comma, lettera» inserire le seguenti: «m) e».

10.200

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e) e p), 119».

Conseguentemente, al comma quarto, sopprimere la parola: «119».

10.201

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e) e p), 119».

Conseguentemente, al comma quarto, sopprimere la parola: «119».

10.202

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso, articolo 70, al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e) e p)».

10.203

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e) e p)».

10.204

MUCCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e) e p)».

10.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, le parole: «lettera p» sono così sostituite: «lettere e) e p)».

10.206

COMAROLI, BISINELLA, CENTINANO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e) e p)».

10.207

BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e) e p)».

10.208

MOLINARI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, le parole: «lettera p» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e p)».

10.209

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e) e p)».

10.210

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p», con le seguenti: «lettera e), limitatamente al coordina-

mento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera p)».

10.211

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire dalle parole: «lettera p)» fino alla fine del comma, con le seguenti: «lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

10.212

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.».

10.213

BISINELLA, CENTINAIO, ARROGINI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, »Art. 70», primo comma dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), 119.».

Consequentemente al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.214

COCIANCICH

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»,

10.215

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che attingono ai diritti fondamentali».

10.216

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: « , per le norme in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato».

10.217

RICCHIUTI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che riguardano l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza».

10.218

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «per la legge di cui all'articolo 122, primo comma», inserire le seguenti: «per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche».

10.219

MICHELONI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 6».

10.220

CORSINI, CHITI, CASSON, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 7 e 8».

10.221

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 13 sulla libertà personale».

10.222

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 14».

10.223

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo. 15».

10.224

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 16».

10.225

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'art. 17 sul diritto di riunione».

10.226

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 18 sul diritto di associazione».

10.227

CORSINI, CHITI, CASSON, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 19 sulla libertà religiosa».

10.228

CORSINI, CHITI, CASSON, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 19 sulla libertà religiosa».

10.229

CHITI, CASSON, CORSINI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 20».

10.230

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 21 sulla libertà di stampa».

10.231

CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 22».

10.232

CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 24 sul diritto di difesa».

10.233

CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 25».

10.234

CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 26».

10.235

CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 27 sulla responsabilità penale».

10.236

D'ADDA, CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 29 sulla famiglia».

10.237

D'ADDA, CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 30».

10.238

GATTI, CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 31».

10.239

CASSON, CORSINI, CHTI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 32 comma secondo sui trattamenti sanitari».

10.240

MUCCHETTI, CHITI, CASSON, CORSINI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 40, 48, 51 e 98 comma terzo sui diritti politici e sindacali».

10.241

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 65 e 66 comma terzo sui casi di ineleggibilità, incandidabilità e conflitto di interessi».

10.242

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108 su Consiglio di Stato, Corte dei Conti, magistratura ordinaria e Consiglio Superiore della Magistratura».

10.243

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 13».

10.244

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 24».

10.245

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 25».

10.246

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 27».

10.247

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 111 sul giusto processo».

10.248

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI GIACOBBE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme di cui agli articoli 135 comma quinto e sesto e 137 comma secondo sulla Corte Costituzionale».

10.249

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per la legge di cui all'articolo 57, ultimo comma».

10.250

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Al comma 1, «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per le disposizioni concernenti la partecipazione delle Regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario».

10.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati Parte I della Costituzione».

10.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il procedimento bicamerale si applica anche alle leggi che incidono sui rapporti civili disciplinati dalla Parte I della Costituzione».

10.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che incidono sui rapporti etico-sociali di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione sono approvate da entrambe le Camere».

10.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La camera dei deputati e il Senato della Repubblica le leggi che incidono sull'attuazione dell'articolo 13 della Costituzione».

10.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le leggi che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento».

10.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato discutono e approvano, con i medesimi poteri, le leggi che disciplinano nel dettaglio l'inviolabilità del domicilio».

10.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sottoposte all'approvazione di entrambe le Camere le leggi che garantiscono la libertà e la segretezza della corrispondenza e fissano i criteri per la limitazione del relativo esercizio».

10.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate con procedimento bicamerale le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione.»

10.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta ferma l'approvazione da parte dei due rami del parlamento per le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di soggiorno.»

10.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere esaminano e approvano le leggi che pongono limiti all'esercizio della libertà di riunione.»

10.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato approvano, nell'identico testo le leggi che regolamentano le forme di esercizio della libertà di associazione.»

10.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È richiesta la doppia approvazione conforme da parte di entrambe le Camere le leggi che concernono la libertà di culto».

10.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere approvano, nell'identico testo, le leggi che definiscono le forme di compatibilità tra ordine pubblico e libertà religiosa».

10.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «la procedura bicamerale è obbligatoria per le leggi che regolano il regime fiscale per la costituzione di una associazione religiosa».

10.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che disciplinano la fiscalità di enti ecclesiastici e religiosi aventi capacità giuridica sono approvate nell'identico testo da parte dei due rami del Parlamento».

10.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che definiscono le modalità di esercizio della libertà di stampa sono approvate con lo procedura bicamerale».

10.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che disciplinano lo libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma».

10.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato discutono e approvano, nel medesimo testo, le leggi che prevedono casi e forme di sequestro della stampa periodica».

10.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sempre discusse e approvate nello stesso testo da entrambe le Camere le leggi che disciplinano i contributi all'editoria».

10.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono con procedimento bicamerale le leggi che regolano il concorso pubblico al finanziamento della stampa periodica».

10.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sempre approvate dai due rami del Parlamento, nel medesimo testo, le leggi che disciplinano la contrarietà al buon costume delle pubblicazioni».

10.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Senato della repubblica e la Camera dei deputati approvano nello stesso testo le leggi che incidono sull'articolo 22 della costituzione».

10.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate da entrambe le Camere le leggi che disciplinano le modalità di acquisto e perdita della capacità giuridica».

10.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che disciplinano il riconoscimento e i contenuti della cittadinanza sono approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che regolano il diritto al nome sono esaminate e approvate nell'identico testo dalla camera e dal Senato».

10.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nello stesso testo sono approvate da entrambe le Camere le leggi che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale».

10.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere approvano nello stesso testo le leggi che definiscono il contenuto degli interessi legittimi».

10.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni legge che stabilisce forme di tutela degli interessi legittimi pretensivi deve essere approvata da entrambe le Camere».

10.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere approvano comunque le leggi che regolano il limite all'azionabilità degli interessi legittimi oppositivi».

10.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
UROS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento le leggi che regolano il ricorso straordinario al capo dello stato per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento».

10.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere deliberano le leggi concernenti le forme di esercizio del diritto di difesa nello stesso testo».

10.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti devono essere approvate con legge deliberata nell'identico testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

10.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì approvata sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della repubblica ogni legge che determina le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari».

10.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni legge diretta a disciplinare le conseguenze derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave dei magistrati e le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari deve essere approvata da entrambi i rami del Parlamento».

10.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi incidono sulle materie regolate dall'articolo 25 della Costituzione».

10.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambi i rami del Parlamento possono regolare lo disciplina relativa ai presupposti e alla disciplina delle misure di sicurezza solo con legge approvata nell'identico testo».

10.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono disciplinate le modalità entro le quali può essere consentita l'extradizione del cittadino».

10.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati».

10.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che concernono misure per lo rieducazione delle persone condannate sono deliberate dal Parlamento con legge bicamerale».

10.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni disposizione relativa Al diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio deve essere approvata con legge bicamerale».

10.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono deliberate nello stesso testo e da entrambe le Camere le leggi relative All'introduzione di misure a garanzia dell'egualianza morale e giuridica dei coniugi».

10.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Camere approvano sempre nello stesso testo le leggi che recano disposizioni per assicurare l'unità familiare».

10.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

AL comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «I diritti e i doveri dei genitori sono regolati con legge necessariamente bicamerale».

10.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Camera e Senato deliberano nello stesso testo ogni legge che tuteli lo condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

10.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono disciplinate le modalità i limtiti per lo ricerca della paternità».

10.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Devono essere approvate da entrambe le Camere le leggi che prevedono agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento Alle famiglie numerose».

10.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati deliberano nell'identico testo le leggi a tutela della maternità».

10.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono approvate da entrambe le Camere le leggi a tutela dell'infanzia».

10.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le leggi a tutela della gioventù sono deliberate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera».

10.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono leggi bicamerali anche quelle che recano disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio».

10.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entrambi i rami del Parlamento approvano sempre nell'identico testo le leggi in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario».

10.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Parlamento approva le disposizioni che ri-

guardano il testamento biologico con legge deliberata nell'identico testo da entrambi i rami».

10.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Devono essere approvate da entrambe le Camere le leggi che tutelano le minoranze linguistiche».

10.304

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, comma secondo, lettera u), quarto, sesto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma».

10.305

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

10.306

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

A comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.307

MILÒ, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.308

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e

119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.309

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma».

10.310

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

10.311

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Al capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all’attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell’Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio».

10.312

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il comma primo inserire il seguente: «Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge elettorale nazionale».

10.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

10.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo e il terzo comma.

10.315

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLLNI, BONFRISCO,
MILO

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.317

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

10.318

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo la parola:
«approvate», inserire le seguenti: «solo dal, Senato della Repubblica o».*

10.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le pa-
role: «dalla Camera» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «sol-*

tanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «soltanto dalla Camera

dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati Parte I della Costituzione».

10.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle . che incidono sui rapporti civili disciplinati dalla Parte I della Costituzione».

10.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sui rapporti etico-sociali di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione, che sono approvate da entrambe le Camere».

10.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sull'attuazione dell'articolo 13 della Costituzione».

10.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale, per le quali è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento».

10.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano l'inviolabilità del domicilio».

10.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che garantiscono la libertà e la segretezza della corrispondenza e fissano i criteri per la limitazione del relativo esercizio».

10.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione».

10.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che prevedono restrizioni alla libertà di soggiorno, per le quali resta fermo il procedimento bicamerale».

10.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che pongono limiti all'esercizio della libertà di riunione».

10.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolamentano le forme di esercizio della libertà di associazione».

10.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che concernono la libertà di culto, per le quali è richiesta la doppia approvazione conforme da parte di entrambe le Camere».

10.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che definiscono le forme di compatibilità tra ordine pubblico e libertà religiosa».

10.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il regime fiscale per lo costituzione di una associazione religiosa».

10.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano lo fiscalità di enti ecclesiastici e religiosi aventi capacità giuridica, che sono approvate nell'identico testo da parte dei due rami del Parlamento».

10.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che definiscono le modalità di esercizio della libertà di stampa, che sono approvate con lo procedura bicamerale».

10.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano la libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma».

10.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che prevedono casi e forme di sequestro della stampa periodica».

10.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano i contributi all'editoria, che sono sempre discusse e approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il concorso pubblico al finanziamento della stampa periodica».

10.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati, aggiungere le seguenti: », eccetto quelle che disciplinano la contrarietà al buon costume delle pubblicazioni».

10.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sull'articolo 22 della costituzione».

10.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma non quelle che disciplinano le modalità di acquisto e perdita della capacità giuridica».

10.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano il riconoscimento e i contenuti della cittadinanza, che sono approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano

il diritto al nome, che restano esaminate e approvate nell'identico testo dalla Camera e dal Senato».

10.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, per le quali rimane impregiudicato il procedimento bicamerale».

10.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il limite all'azionabilità degli interessi legittimi oppositivi».

10.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il ricorso straordinario al capo dello Stato per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento, che sono approvate nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento».

10.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che concernono le forme di esercizio del diritto di difesa».

10.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti, che devono essere approvate con legge deliberata nell'identico testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

10.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: Il, con l'eccezione di quelle che determinano le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari».

10.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle dirette a disciplinare le conseguenze derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave dei magistrati e le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

10.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma non quelle che incidono sulle materie regolate dall'articolo 25 della Costituzione».

10.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle concernenti lo disciplina relativa ai presupposti e alla disciplina delle misure di sicurezza».

10.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano le modalità entro le quali può essere consentita l'extradizione del cittadino».

10.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle relative alle materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione, che sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati».

10.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle che concernono misure per la rieducazione delle persone condannate sono deliberate dal Parlamento con legge bicamerale».

10.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma ogni disposizione relativa ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio deve essere approvata con legge bicamerale».

10.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma sono comunque deliberate nello stesso testo e da entrambe le Camere le leggi relative all'introduzione di misure a garanzia dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

10.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle recanti disposizioni per assicurare l'unità familiare».

10.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle leggi che regolano i diritti e i doveri dei genitori».

10.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre Camera e Senato deliberrano comunque nello stesso testo ogni legge che tuteli lo condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

10.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano le modalità i limiti per la ricerca della paternità».

10.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma devono essere approvate da entrambe le Camere le disposizioni che prevedono agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose».

10.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle a tutela della maternità».

10.370a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle a tutela dell'infanzia».

10.371

DE PETRIS, SAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre quelle a tutela dello gioventù sono deliberate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera».

10.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, salve quelle che recano disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio».

10.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, che sono approvate sempre nell'identico testo da entrambi i rami del Parlamento».

10.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle leggi che re-

cano disposizioni riguardanti il testamento biologico, che sono approvate nell'identico testo da entrambi i rami».

10.375

DE PETRIS, SAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre devono invece essere approvate sempre da entrambe le Camere le leggi che tutelano le minoranze linguistiche».

10.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

10.377

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI,, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.

10.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.

10.379

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il terzo comma.

10.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».

Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.

10.381

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

10.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «da una Camera»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «al Senato della Repubblica» con le seguenti: «all'altra Camera»;

c) al primo periodo, sostituire le parole da: «, entro» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo esamina entro trenta giorni».

10.383

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».

10.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del sesto comma.

10.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del quinto comma.

10.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del quarto comma.

10.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del comma.

10.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del secondo periodo.

10.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del periodo.

10.390

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS: BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo».

10.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.».

10.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro dieci giorni.».

10.393

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS: BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole da: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» fino alla fine con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

10.394

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo del terzo comma.

10.395

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma sostituire dalle parole: «che entro dieci giorni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.».

10.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «lo esamina.».

10.397

MILÒ, BONFRISCO, MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere le parole: «entro dieci giorni».

10.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

10.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

10.400

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

10.401

BRUNI, LONGO, TARQUINIO, COMPAGNONE, D'ANNA, MINZOLINI, BONFRISCO, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

10.402

ORELLANA, BATTISTA

Al corpo le parole: «entro dieci giorni:», inserire le seguenti: «ovvero nella prima seduta utile».

10.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti.».

10.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «esprime parere di costituzionalità».

10.405

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo» con le seguenti: «su richiesta di un quarto».

10.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quinto».

10.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

10.408

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «due quinti».

10.409

COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI, MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della metà più un».

10.410

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Al comma 1, capo verso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della maggioranza».

10.411

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTIICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI

Al capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre di esaminarlo», con le seguenti: «lo esamina».

10.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «disporre di».

10.413

BONFRISCO, MINZOLLNI, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, LONGO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «deliberare».

10.414

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare di non esaminarlo».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «non disponga di procedere all'esame», inserire le seguenti: «, ovvero deliberi di non farlo, ».

10.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere i periodi secondo e terzo.

10.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

10.417

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sessanta giorni successivi il Senato della Repubblica può proporre modificazioni del testo».

10.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei trenta giorni successivi».

10.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

10.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinquanta».

10.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

10.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del quarto

comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del quinto comma con le

seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.431

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.432

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROITA, BOITICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «proposte di modificazione» con la seguente: «modificazioni».

10.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del sesto comma.

10.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del quinto comma.

10.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del quarto comma.

10.436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del comma.

10.437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del periodo.*

10.438

FINOCCHIARO, *relatrice*

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «, entro i successivi venti giorni.».*

10.439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «, entro i successivi venti giorni.».*

10.440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, so-
stituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».*

10.441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, so-
stituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».*

10.442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del sesto comma.

10.443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del quinto comma.

10.444

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del quarto comma.

10.445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del comma.

10.446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «in via definiti va».

10.447

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, AROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

10.448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il terzo periodo.

10.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Qualora» fino a: «ovvero».

10.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «il Senato» fino a: «quando».

10.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o».

10.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o sia inutilmente decorso il termine per deliberare.».

10.453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva.».

10.454

COCIANCICH

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo stesso procedimento si applica per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

10.455

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

– al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.»;

– sostituire il quarto comma 4 con il seguente: «Nel caso in cui il Senato della Repubblica abbia deliberato proposte di modificazioni ai disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 81, quarto comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera, *u*), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, il loro esame è deferito, ad un comitato paritetico composto da ventuno deputati e ventuno senatori, designato rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato. Il comitato, esaminate

le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione deliberate dal Senato, trasmette, entro sette giorni, al Presidente della Camera una proposta di conciliazione. Su di essa o, quando il comitato non deliberi entro il predetto termine, sulle proposte di modificazione approvate dal Senato, la Camera stessa si pronuncia in via definitiva. Per i disegni di legge di cui all'articolo 117, quarto comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alla proposta di conciliazione o alle proposte di modificazione deliberate dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

- sopprimere il quinto comma.
-

10.456

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

- al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, che sono comunque esaminati dal Senato della Repubblica.»;
 - al quarto comma, dopo il numero: «119,» inserire le seguenti parole: «terzo, quinto e sesto comma.»;
 - sopprimere il quinto comma.
-

10.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

10.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

10.459

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

10.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole da: «Per i disegni» fino a: «132, secondo comma».

10.461

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», inserire le seguenti: «21,».

10.462

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «117, commi secondo, lettera u)», con le seguenti: «117, commi secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera u)».

10.463

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «lettera u)» con le seguenti: «lettere e) e u)».

10.464

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «lettera u),» inserire le seguenti: «limitatamente al governo del territorio,».

10.465

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere la parola: «quarto,».

10.466

QUAGLIARIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, dopo le parole: «119,» inserire le seguenti: «terzo, quinto e sesto comma,»;

b) al quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «nelle medesime materie e».

10.467

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo il numero: «119,» inserire le seguenti parole: «terzo, quinto e sesto comma,».

10.468

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole: «120, secondo comma,».

10.469

MARTINI, BERGER, PALERMO, MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «e 132, secondo comma» inserire le seguenti: «nonché per le leggi che approvano le disposizioni generali e comuni di cui all'articolo 117, secondo comma».

10.470

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma sostituire le parole da: «la Camera dei deputati» fino alla fine con le seguenti: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.471

BRUNO, LIUZZI, TARQUINIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza semplice.» e, al quinto comma, il secondo periodo è soppresso.

10.472

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «nella votazione finale», con le seguenti: «nella votazione sull'articolo relativo e nella votazione finale».

10.473

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, prima della parola: «finale» inserire la seguente: «anche».

10.474

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

10.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi».

10.476

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti».

10.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti».

10.478

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sulla reiezione di tali modificazioni non è consentita la posizione della questione di fiducia da parte del Governo né la procedura di cui al sesto comma dell'articolo 72».

10.479

PAGLIARI, LEPRI, LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIA VACCA, RUSSO, VACCARI, FAVERO, MOSCARDELLI, CANTINI, DEL BARBA, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, PADUA, BROGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quarto comma inserire il seguente: «La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione. La relativa disciplina è definita con legge ordinaria».

10.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quinto e sesto.

10.481

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.483

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.484

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

10.485

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

10.486

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il comma quinto con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Per tali disegni di legge si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3».

10.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati».

10.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 81, quarto comma.».

10.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 81, quarto comma» con le seguenti: «al secondo comma.».

10.490

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma quinto, dopo la parola: «quarto», sono aggiunte le seguenti: «e sesto.».

10.491

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma quinto, dopo la parola: «quarto», sono aggiunte le parole: «e sesto.».

10.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, approvati dalla Camera dei deputati.».

10.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del sesto comma.

10.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del comma.

10.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del periodo.

10.496

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può deliberare» fino a: «componenti».

10.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del sesto comma con la seguente: «modificarli».

10.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del comma con la seguente: «modificarli».

10.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del periodo con la seguente: «modificarli».

10.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte di modificazione» con la seguente: «modificarli».

10.501

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine.

10.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del sesto comma.

10.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del comma.

10.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del periodo.

10.505

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, sostituire le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «secondo le norme del proprio regolamento».

10.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

10.507

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

10.508

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

10.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

10.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

10.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

10.512

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

10.513

RUSSO, LO MORO

Al comma 1, capoverso «art. 70», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«Il Senato della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nei confronti di una legge approvata dalla Camera dei deputati».

10.514

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

10.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.

10.516

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, dopo le parole: «attività conoscitive» inserire le seguenti: «e d'inchiesta».

10.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sesto comma, sopprimere le pa-
role: «all'esame della Camera dei deputati».*

ORDINE DEL GIORNO

G10.1

MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge costituzionale A.S. 1429, e in particolare delle modifiche agli articoli 70 e 72 della Costituzione che velocizzano l'*iter* delle leggi, incluse quelle di carattere economico e fiscale,

riconosce la necessità che, in presenza di una attività legislativa più rapida, non sono più accettabili meccanismi che diminuiscono le tutele che l'articolo 23 della Costituzione garantisce ai contribuenti, quali automatismi, poteri di variare aliquote o addirittura di introdurre nuove prestazioni patrimoniali assegnati a decreti ministeriali o addirittura a provvedimenti di funzionari pubblici,

impegna il Governo a individuare le norme che è necessario modificare per dare piena attuazione all'articolo 23 della Costituzione.

EMENDAMENTI

10.0.1

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di

cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

Art. 11.

11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

11.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

11.4

D'ANNA, MILO, BONFRISCO, BRUNI

Sopprimere l'articolo.

11.5

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA,
PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *1.* L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge

costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sottoposte a deliberazione conclusiva entro sei mesi dalla loro presentazione.

La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere"».

11.6

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, PAGLLNI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Modifica all'articolo 71 della Costituzione*). – 1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, che deve essere sottoposto a deliberazione conclusiva entro cinque mesi dalla loro presentazione"».

11.7

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli

elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.8

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.9

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi, alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.10

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquanta mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.11

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.12

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.13

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.14

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.15

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.16

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.17

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.18

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.19

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.20

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.21

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.22

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.23

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.24

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.25

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.26

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.27

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.28

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.29

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.30

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.31

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.32

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.33

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati. .

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.34

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.35

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Iniziativa legislativa*). – 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.36

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Iniziativa legislativa*). – *1.* All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.37

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI, CHITI, TOCCI, DADDA, GATTI, DIRINDIN, SILVESTRO, LO GIUDICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *1.* All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati"».

11.38

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *1.* All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e vo-

tato entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati e votato entro sei mesi"».

11.39

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *l.* All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le proposte di legge di iniziativa popolare sono discusse dalla Camera dei Deputati entro centottanta giorni dalla loro presentazione/».

11.40

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *l.* All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono svolte entro centottanta giorni della loro presentazione"».

11.41

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLLNI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative"».

11.42

MILO, COMPAGNONE, D'ANNA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "a ciascun membro delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze"».

11.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il primo comma è sostituito con il seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale"».

11.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.46

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 71», lettera a) sostituire le parole da: «dopo il primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, sostituire le parole: «Il Senato della Repubblica», con le seguenti: «Ciascuna Camera»;*
 - 2) al primo periodo, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati», con le seguenti: «all'altra Camera»;*
 - 3) al secondo periodo, sostituire le parole: «la Camera dei deputati», con le seguenti: «la seconda Camera»;*
 - 4) al secondo periodo, sostituire le parole: «del Senato della Repubblica», con le seguenti: «della prima Camera».*
-

11.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

11.50

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ».

11.51

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, », con le seguenti: «, secondo le norme del suo regolamento, ».

11.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «assoluta dei suoi componenti».

11.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quaranta giorni».

11.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

11.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

11.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».

11.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

11.58

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI,
SCIBONA, LUCIDI, PAGLLNI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

11.59

MARAN, SUSTA

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Camera dei deputati non si pronunci entro tale termine il testo si intende approvato».

11.60

BARANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.62

BRUNI, Fausto Guilherme LONGO, BONFRISCO, TARQUINIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori" e le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.63

MINZOLINI, BRUNI, COMPAGNONE, MILO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori" e le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.64

MILO, D'ANNA, BRUNI, TARQUINIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.65

DE PETRIS, CHITI, CAMPANELLA, TOCCI, LO GIUDICE, GATTI, ALBANO, D'ADDA, DIRINDIN, SILVESTRO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.66

LO MORO, MIGLIAVACCA, PALERMO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, PAGLIARI, RUSSO, PEGORER, FORNARO, LAI, GUERRIERI, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, GUERRA, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, GATTI, MICHELONI, LO GIUDICE, LUCHERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la proposta di legge di iniziativa popolare è sottoscritta da 250.000 elettori la Camera dei deputati e se necessario il Senato della Repubblica deliberano definitivamente entro dodici mesi dal suo deposito. Se il termine decorre inutilmente e se la proposta è respinta o sostanzialmente modificata nel suo contenuto precettivo essenziale è sottoposta a *referendum* se altri 500.000 elettori lo richiedono entro tre mesi dalla scadenza del termine o dalla deliberazione definitiva delle Camere. Nel caso di modifica sostanziale sono sottoposti al voto popolare, in alternativa I il testo della proposta e quello approvato dalle Camere. Ove più proposte di iniziativa popolare abbiano il medesimo oggetto sono tutte sottoposte a referendum in alternativa tra loro e con l'eventuale testo approvato dalle Camere.

Non si fa luogo a *referendum* se la proposta ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o se comunque comporta minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del *referendum* nei modi e secondo il procedimento stabiliti con legge bicamerale"».

11.67

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila ed"».

11.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquantamila ed"».

11.69

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «venticinquemila».

11.70

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «trentamila».

11.71

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «quarantacinquemila» e dopo le parole: «regolamenti parlamentari» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « «Ove il progetto di cui al comma non sia approvato entro il termine di tre mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum

propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo».

11.72

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «quarantacinquemila».

11.73

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «sessantamila».

11.74

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguenti: «centomila» e sostituire le parole: «nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari» con le seguenti parole: «entro sei mesi dalla presentazione».

11.75

GATTI, CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BEUMI, BOCCHINO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.76

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.78

BISINELLA, CENTIANO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: « duecentocinquantamila» con la seguente: « centomila».

11.79

BENCINI, ROMANI MAURIZIO

Alla lettera b), la parola: «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila» .

11.80

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.81

SCILIPOTI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centocinquantamila».

11.83

ORELLANA, BATTISTA

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «centocinquantamila».

11.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «duecentomila».

11.85

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, lettera b) sostituire dalle parole: «ed è aggiunto» fino alla fine, con le seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.86

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi», con le seguenti: «entro tre mesi dalla loro presentazione».

11.87

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTORODA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.».

11.88

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTORODA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non oltre centoottanta giorni dalla data di presentazione.».

11.89

GATTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BUEMI, BOCCHINO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CERVellini, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: «Le proposte di legge d'iniziativa popolare devono in ogni caso essere esaminate e votate entro dodici mesi dalla loro presentazione».

11.90

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a referendum popolare deliberativo.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del referendum deliberativo"».

11.91

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è aggiunto in fine il seguente comma: "I disegni di legge d'iniziativa popolare sono, in ogni caso, i scritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro e non oltre tre mesi dal deferimento alle competenti Commissioni"».

11.92

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, CIRINNÀ, BORIOLI, LAI, DEL BARBA, ORELLANA, FORNARO, Rita GHEDINI, MONASSERO, DALLA ZUANNA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, ROMANO, Elena FERRARA, BATTISTA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) dopo l'ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge disciplina le forme e le modalità della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai processi decisionali, sulla base dei principi e delle regole della democrazia partecipativa e deliberativa"».

11.93

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aggiungere in fine il seguente comma: «La legge disciplina le modalità di firma in via informatica e telematica delle leggi di iniziativa popolare».

11.94

BIGNAMI, DE PETRIS, MUSSINI, ORELLANA, MAURO, BUEMI, MOLINARI, PUPPATO, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) è aggiunto infine il seguente comma: Per la proposta di legge di iniziativa popolare è ammesso l'utilizzo da parte dei cittadini della firma digitale».

11.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTORODA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove detto progetto non sia approvato entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati

può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione."».

11.96

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTORODA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Parlamento effettua la deliberazione conclusiva sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione."».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge costituzionale A.S. 1429, e in particolare delle modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, riconosce la necessità di modificare le norme relative alle procedure necessarie all'autenticazione e alla presentazione delle firme necessarie a una legge di iniziativa popolare e a un referendum abrogativo, nel senso di autorizzare qualunque elettore all'autenticazione delle firme, a condizione di produrre fotocopia del documento di identità, e di consentire l'autocertificazione per quanto riguarda l'iscrizione alle liste elettorali, si impegna a mettere in discussione in Aula prima della fine del 2014 disegni di legge in tal senso.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

12.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

12.3

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI,
ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

12.4

BONFRISCO, MILO, MINZOLLNI, D'ANNA, TARQUINIA, COMPAGNONE, BRUNI,
Fausto Guilherme LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;

- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta

di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.5

MILO, MINZOLLNI, Fausto Guilherme LONGO, BRUNI, D'ANNA, COMPAGNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 12. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal

Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.6

MILÒ, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, intervenga nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

12.7

D'ANNA, MILO, BONFRISCO, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere

quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, intervenga nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di

voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto"».

12.8

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, Eva LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. -1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.9

CHITI, DE PETRIS, MAURO MARIO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Procedimento legislativo*) – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera può stabilire procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto .. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Il Senato può richiedere la convocazione di una commissione composta da membri della Camera dei Deputati e del Senato, per un esame in comune dei testi di legge. La composizione e il funzionamento di questa commissione sono disciplinate da un regolamento interno delle due Camere.

Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede all'approvazione definitiva del disegno di legge con una maggioranza uguale a quella con la quale il Senato ha approvato il provvedimento.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescrive espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma"».

12.10

Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli.

L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la liberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescrive espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e in quelle di cui all'articolo 70 comma 1"».

12.11

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza"».

12.12

Eva LONGO, BRUNI, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*). – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) al quarto comma:

1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";

2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi«, sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere.";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "11 Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitiva mente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».

12.13

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione). – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.14

MILO, TARQUINIO, COMPAGNONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. – (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato della Repubblica approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti."».

12.15

TARQUINIO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.».

12.16

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 72» al primo comma sopprimere le parole: "di cui all'articolo 70, primo comma"».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e quinto.

12.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 70, primo comma"».

12.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sopprimere le parole: «, primo comma,».

12.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

12.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il secondo comma.

12.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, alle parole: «Possono altresì», premettere le seguenti: «I regolamenti».

12.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il terzo comma.

12.23

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al terzo comma, dopo le parole: «I regolamenti» inserire le seguenti: «di Camera e Senato»

12.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

12.25

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

12.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, sopprimere i pe-
riodi primo e secondo.*

12.27

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «casi e».*

12.28

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «e forme».*

12.29

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «l'esame e».*

12.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
dopo le parole: «l'esame», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».*

12.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «e l'approvazione».*

12.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati,
sono».*

12.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «, anche permanenti,».*

12.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo,
sopprimere la parola: «, anche».*

12.35

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art.72», al quarto comma, sopprimere le parole: «Se alla Camera dei deputati».

12.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «che, alla Camera dei deputati, sono».

12.37

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sopprimere le parole: «alla Camera dei deputati».

12.38

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,».

12.39

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,».

12.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino al momento della sua approvazione definitiva,».

12.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parola: «alla Camera» con le seguenti: «all'Assemblea».

12.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Governo o un decimo dei componenti della Camera o».

12.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Governo o».

12.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che».

12.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «discusso e».

12.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «discusso», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

12.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e votato».

12.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

12.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «oppure che sia sottoposto alla sua approvazione».

12.51

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«Tutti disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al comma precedente, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

12.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

12.53

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

12.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, apoverso «Art. 72», quinto comma, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "del Senato della Repubblica" con le seguenti: "di ciascuna Camera";

b) sostituire le parole: "dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma" con le seguenti: "dall'altra Camera"».

12.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».

12.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma sopprimere le parole: «, terzo comma».

12.57

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.59

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.60

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge».

12.61

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

12.62

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

12.63

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, premettere le seguenti parole: "Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma," e sopprimere le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta";

b) collocare il settimo comma quale quinto comma del medesimo articolo».

12.64

CALDEROLI, RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, premettere le seguenti parole: "Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale,";

b) collocare il settimo comma quale quinto comma del medesimo articolo».

12.65

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, dopo le parole: «Il Governo», inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con richiesta motivata».

12.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «può chiedere», inserire le seguenti: «al Senato della Repubblica o».

12.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati», con le seguenti: «a ciascuna Camera».

12.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «o al Senato della Repubblica».

12.69

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al capoverso «Art. 72», sesto comma, dopo la parole «deliberare», inserire le seguenti: «, a maggioranza assoluta dei componenti».

12.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo,».

12.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «indicato come».

12.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «per l'attuazione del programma di governo.».

12.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di governo.».

12.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «iscritto con priorità all'ordine del giorno e».

12.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «con priorità.».

12.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «all'ordine del giorno.».

12.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta.».

12.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «e sottoposto alla votazione finale.».

12.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta.».

12.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sei mesi.».

12.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centottanta.».

12.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

12.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

12.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «un mese».

12.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

12.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla richiesta.».

12.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «deliberazione».

12.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere i periodi secondo e terzo.

12.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, ».

12.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «proposto o».

12.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «o accolto dal Governo, su sua richiesta.».*

12.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «, su sua richiesta.».*

12.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «, senza modifiche, articolo per articolo e con vo-
tazione finale.».*

12.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «, senza modifiche.».*

12.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «articolo per articolo.».*

12.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e con votazione finale.».

12.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere il terzo periodo.

12.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 70, terzo comma.».

12.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, terzo comma.».

12.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «della metà».

12.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

12.103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, al capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

12.104

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma sostituire le parole: «, della Camera» con le seguenti: «delle Camere».

12.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

12.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «dell'Assemblea».

12.107

DI MAGGIO, Mario MAURO, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo l'ultimo comma aggiungere, in fine, i seguenti:

«Le leggi di delegazione legislativa prima della loro definitiva approvazione, gli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari e le modifiche dei regolamenti parlamentari prima della loro entrata in vigore, possono essere sottoposti, da parte di un terzo dei componenti di ciascuna Camera o dal loro Presidente alla Corte costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità a Costituzione.

Nei casi previsti nel precedente comma, la Corte costituzionale si pronuncia nel termine di un mese».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, capoverso «Art. 134», dopo le parole: «sulla legittimità costituzionale», inserire le seguenti: «delle leggi di delegazione, degli schemi di decreto legislativo e sulle modifiche dei regolamenti parlamentari, deferiti ai sensi dell'articolo 72, ottavo comma,».

12.108

TARQUINIO, COMPAGNONE, MILO, D'ANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale"».

12.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-bis. – Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un quinto dei componenti di ciascuna Camera o da cinquantamila elettori. Il ricorso sospende la promulgazione"».

12.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. – La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari"».

12.0.3

COMPAGNONE, MILO, D'ANNA, Fausto guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizione finale)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrario condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione con testuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

Art. 13.

13.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Promulgazione delle leggi)* – 1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso"».

13.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

13.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo capo verso, dopo le parole: «Le leggi», inserire le seguenti: «approvate definitivamente dalle Camere».

13.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «un mese», con le
seguenti: «due mesi».*

13.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «entro un mese,
con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».*

13.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, la parole: «defi-
nitiva».*

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere capoverso.

13.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le pa-
role: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica».*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «che discipli-
nano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.».*

13.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1 ,secondo capoverso sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

13.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «approvati dalle Camere».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

13.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» con le seguenti: «approvati dalla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

13.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «dei membri della Camera dei deputati e».

13.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «dei membri».

13.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «della Camera dei deputati e».

13.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica».

13.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «, prima della loro promulgazione».

13.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «loro promulgazione», con le seguenti: «promulgazione da parte del Presidente della Repubblica».

13.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «loro promulgazione», inserire le seguenti: «da parte del Presidente della Repubblica».

13.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità».

13.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità».

13.21

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI,
SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLLNI, PUGLIA

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un decimo».

13.22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».

13.23

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quinto».

13.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLLNI, PUGLIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quarto».

13.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

13.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità».

13.27

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, secondo capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol possono essere sottoposte al medesimo controllo di legittimità su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di ciascun Consiglio».

13.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «il termine di».

13.29

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "un mese" con le seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "sulla legittimità" con le seguenti: "della legittimità" e sopprimere la parola: "deferite"».

13.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «due mesi».

13.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «un mese» inserire le seguenti: «, eventualmente prorogabile di un altro mese,».

13.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge».

13.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino ad allora,».

13.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «della legge».

13.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «da parte del Presidente della Repubblica».

13.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «non può essere promulgata» con le seguenti: «è rinviata alle Camere».

13.37

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «dal Presidente della Repubblica».

13.38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti capoversi:

«Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata, approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal quarto comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

13.39

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: « Qualora il Senato della Repubblica ritenga che una legge, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa ai sensi dell'articolo 70, terzo e quarto comma, leda le competenze legislative delle Regioni può, prima della sua promulgazione, disporre il deferimento alla Corte costituzionale con mozione motivata, approvata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma» con le seguenti: «e delle leggi che ledono le competenze legislative della Regione deferite ai sensi dell'articolo 73.».

13.40

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle Regioni o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di supremazia».

13.41

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTORODA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: «Al di fuori dei casi previsti dal primo comma, un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale».

13.42

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: «Un quarto dei componenti della Camera dei deputati può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuo-

vere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale».

13.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

13.44

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Sopprimere il comma 2.

13.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

13.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: «che disciplinano» fino alla fine del comma con le seguenti: «approvate dalle Camere ma non ancora promulgate, deferite dal Presidente della Repubblica».

13.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: «che disciplinano»
fino alla fine del comma con le seguenti: «deferite dal Presidente della
Repubblica, prima della loro promulgazione».*

13.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «dei membri della Ca-
mera dei deputati e».*

13.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «dei membri».

13.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «della Camera dei de-
putati e».*

13.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «e del Senato della
Repubblica».*

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

14.2

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

14.3

MILO, BONFRISCO, TARQUINIO, MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). – 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 74. – Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata"».

14.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sostituire le parole: «con messaggio motivato alle Camere chiedere» con le seguenti: «chiedere alle Camere».

14.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sopprimere le parole: «con messaggio motivato alle Camere».

14.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sopprimere le parole: «anche limitata a specifiche disposizioni».

14.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sopprimere le parole: «a specifiche disposizioni».

14.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», sopprimere il secondo comma.

14.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», secondo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

14.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», secondo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

14.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», secondo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

14.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», sopprimere il terzo comma.

14.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sopprimere le parole: «la legge o».

14.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sostituire le parole: «o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate» con le seguenti: «è nuovamente approvata».

14.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sostituire le parole: «questa deve essere promulgata» con le seguenti: «il Presidente della Repubblica può, prima della promulgazione, deferirla per il giudizio preventivo di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro il termine di un mese. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata; in caso contrario, il Presidente della Repubblica deve promulgarla».

14.16

EVA LONGO, MILO, COMPAGNONE, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 74», aggiungere infine il seguente comma: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente della Repubblica può trasmetterla alla Corte costituzionale perché esprima un parere vincolante sulla sua legittimità costituzionale. La Corte esprime il parere entro un mese. Se nulla osta, il Presidente promulga la legge, altrimenti la rinvia nuovamente alle Camere perché la modificchino secondo il parere della Corte costituzionale».

Art. 15.

15.1

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

15.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

15.3

CALDEROLI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*). - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali:

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando il referendum è richiesto da almeno settecentomila elettori, la proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Referendum abrogativo e referendum propositivo Modalità di svolgimento del referendum*). - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquanta mila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.5

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica all'articolo 75 della Costituzione*). – 1. È in detto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono quattrocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.6

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica all'articolo 75 della Costituzione*). – 1. È in detto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.7

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, COTTI, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*). – 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il referendum sia richiesto da oltre un milione di elettori, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

15.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Referendum abrogativo*). – 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è abrogato».

15.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Referendum abrogativo*) – 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.10

BIGNAMI, DE PETRIS, MUSSINI, ORELLANA, MAURO, BUEMI, MOLINARI, PUPPATO, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Per indire un referendum è ammesso l'utilizzo da parte dei cittadini della firma digitale.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.11

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 75» sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali e qualora la Camera non avesse discusso e definitiva mente deliberato le proposte di iniziativa popolare.».

15.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire le parole: «È indetto» con le seguenti: «Il Presidente della Repubblica può indire.».

15.13

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma dopo le parole: «referendum popolare» aggiungere le seguenti: «per istituire nuove norme o».

15.14

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 75» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «abrogazione» inserire le seguenti: «, totale o parziale,»;

b) sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «settecentomila elettori».

15.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le pa-
role: «di una legge o».*

15.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le pa-
role: «o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi
con autonomo valore normativo,».*

15.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le pa-
role: «o di un atto avente valore di legge».*

15.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le pa-
role: «, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo,».*

15.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le pa-
role: «o parti di essi con autonomo valore normativo,».*

15.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 75» al primo comma sopprimere le seguenti parole: «con autonomo valore normativo».

15.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «con autonomo valore normativo».

15.22

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole: «con autonomo valore normativo» con le seguenti: «nonché per deliberare una nuova legge o atto avente valore di legge»;

b) al secondo comma, sopprimere le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.23

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1 capoverso «Art. 75», apportare la seguente modifica: «al primo comma» sostituire le parole: «con autonomo valore normativo» con le seguenti: «nonché per deliberare l'approvazione di un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 qualora non sia approvato entro il termine di dodici mesi dalle Camere».

15.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, dopo le parole: «per deliberare l'abrogazione di una legge, o di un atto avente valore di

legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo»
inserire le seguenti: «nonché per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge».

15.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali».

15.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «ottocentomila elettori o».

15.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole da: «ottocentomila elettori» *fino alla fine, con le seguenti:* «cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da

garantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del referendum di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

15.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole da: «ottocentomila elettori» fino alla fine, con le seguenti: «settecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del referendum di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

15.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «trecento mila».

15.30

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «quattrocentomila».

15.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentomila».

15.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 75»; sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «quattrocentocinquantamila».

15.33

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente all'articolo 39, comma sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

15.34

GATTI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.35

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.36

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO, LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.37

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.38

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola:
«ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».*

15.40

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola:
«ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».*

15.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola:
«ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».*

15.42

GUERRIERI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO CUCCA, BORIOLI,
BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, MARTINI, PEGORER,
SPILABOTTE, SONEGO, ZANONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola:
«ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».*

*Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola:
«quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».*

15.43

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

15.44

MUSSINI, DE PETRIS, BENCLINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

15.45

GUERRIERI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, le parole: «ottocentomila» sono sostituite con le seguenti: «seicentomila».

15.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

15.47

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al comma 1, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

Conseguentemente all'articolo 39, comma sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentocinquantamila».

15.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

15.49

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

15.50

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «settecentomila elettori».

15.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola «ottocentomila» con la seguente «settecentocinquantamila».

15.52

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art.75» apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali».

b) al secondo comma, dopo le parole: «leggi tributarie e di bilancio,» aggiungere le seguenti: «di strategia energetica nazionale,».

15.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali».

15.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

15.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capo verso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

15.56

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma sostituire la parola: «regionali» con le parole: «di Macroarea».

15.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «o un quinto dei componenti di una Camera».

15.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: »o un quarto dei componenti di una Camera».

15.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «o un terzo dei componenti di una Camera».

15.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il secondo comma.

15.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.».

15.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «tributarie e di bilancio».*

15.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «tributarie e».*

15.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «e di bilancio».*

15.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le pa-
role. «di amnistia e di indulto».*

15.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «di amnistia e».*

15.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «e di indulto».

15.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.69

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.70

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI,
SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.71

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al comma sopprimere le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.72

BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.73

TONINI, GOTOR

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, dopo le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.» aggiungere infine il seguente periodo: «È ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi elettorali; in tali casi l'eventuale abrogazione è efficace al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina approvata dal Parlamento».

15.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, al capoverso «Art. 75», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di trenta giorni».

15.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, al capo verso «Art. 75», dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno cinquecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di trenta giorni».

15.76

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«È altresì indetto referendum popolare qualora la Camera non avesse discusso e definitivamente deliberato le proposte di iniziativa popolare».

15.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il terzo comma con il seguente: «Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere civico di partecipare al referendum».

15.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il terzo comma con il seguente: «La partecipazione al referendum è un diritto e un dovere civico per tutti gli elettori».

15.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, sostituire la parola: «diritto», con le seguenti: «il dovere civico».

15.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, sostituire la parola: «diritto», con le seguenti: «il diritto e il dovere civico».

15.81

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al terzo comma sostituire le parole: «tutti gli elettori», con le seguenti: « tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati»

Conseguentemente, nel quarto comma sostituire le parole: «elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati», con le seguenti: «aventi diritto».

15.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che hanno compiuto la maggiore età nel giorno del suo svolgimento».

15.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il quarto comma.

15.84

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il quarto comma con il seguente:

«La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

15.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

15.86

CIOFFI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, PAGLLNI, PUGLIA, LEZZI, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

15.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma, sopprimere le parole da: «ha partecipato» fino a: «e se».

15.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma sopprimere le parole: «che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.».

15.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma sostituire le parole: «all'ultima elezione della Camera dei deputati,» con le seguenti: «alle ultime elezioni del Parlamento.».

15.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma dopo le parole: «all'ultima elezione» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».

15.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma dopo le parole: «dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica.».

15.92

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme».

15.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il quinto comma.

15.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire le seguenti: «approvata da entrambe le Camere».

15.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 70, primo comma.».

15.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire la seguente: «costituzionale».

15.97

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, LEZZI, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità di richiesta referendum da parte degli elettori anche in via informatica e telematica».

15.98

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere il seguente comma: «Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione.».

15.99

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere il seguente comma: «Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

15.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «La legge determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare».

15.101

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere in fine il seguente comma: «La legge disciplina la richiesta di referendum da parte degli elettori anche in via informatica e telematica».

15.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere, in fine, i seguenti commi: «Qualora il progetto di cui al secondo comma dell'articolo 71 non sia approvato entro il termine di dodici mesi, cinquecento mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i tre mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

ORDINE DEL GIORNO

G15.1

ANITORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

premessi che:

il procedimento previsto dalla legge n. 352/1970 per la richiesta di referendum è caratterizzato da modalità sempre più inadeguate e inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta di cui esso è portatore, ostacolando la possibilità dei cittadini di esercitare le forme di iniziativa popolare che la Costituzione riconosce;

gli ostacoli alla raccolta firme connotano il prima, il durante e il dopo di ogni referendum. Le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni in assenza di un servizio pubblico di autenticazione, l'inadeguatezza di molti Comuni nell'adempiere ai loro obblighi nonostante la buona volontà di tantissimi funzionari e amministrazioni, l'incapacità del Ministero dell'interno di assicurare il rispetto delle leggi, la mancanza di garanzie sul diritto all'informazione, fanno sì che solo in condizioni straordinarie un gruppo di cittadini abbia la possibilità di raggiungere la soglia delle 500 mila firme autenticate e certificate;

in tale contesto l'aumento ad 800 mila del numero di firme da raccogliere da parte dei promotori del referendum come previsto dalla novella costituzionale all'articolo 75, conculcherebbe definitivamente il diritto alla partecipazione dei cittadini attraverso lo strumento referendario, in nulla temperato dalle altre modifiche procedurali approntate dalla norma;

considerato che:

altre democrazie di solida tradizione referendaria annoverano strumenti efficaci, razionali ed egualmente sicuri per procedere alla raccolta firme dei cittadini;

ad esempio l'ordinamento dello Stato svizzero consente che i moduli contenenti le firme, possono essere adottati da modelli che – su semplice domanda – la Cancelleria federale mette a disposizione dei comitati

promotori (contenenti ovviamente alcune previsioni di legge), consente altresì che i moduli possano essere diffusi anche su internet dal comitato promotore e chiunque, col solo obbligo di assicurarsi che tale modulo soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge, può scaricare un modulo, stamparlo e raccogliere le firme, senza necessità di una previa, validazione da parte dell'autorità pubblica. Non è poi necessario che la firma sia apposta alla presenza di un autenticatore, essendo previsto che il controllo sulle firme sia effettuato da funzionari comunali cui i soggetti promotori portano le liste prima del deposito alla Cancelleria federale, e dalla Cancelleria stessa dopo il deposito. In particolare, i funzionari comunali attestano che i firmatari godono del diritto di voto, in maniera simile al sistema dei certificati elettorali previsto dalla normativa italiana, mentre la Cancelleria federale verifica che le firme siano almeno pari al numero richiesto perché la richiesta di referendum sia valida.

impegna il Governo:

ad adottare, ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo volto regolare modalità di semplificazione e digitalizzazione della raccolta firma che sul modello di quanto avviene a livello internazionale escludano l'onere dell'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale attraverso una certificazione preventiva da parte dei promotori prevedendo controlli a campione da parte degli organismi pubblici.

EMENDAMENTI

15.0.1

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Inserimento dell'articolo 75-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari"».

15.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTIICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Inserimento dell'articolo 75-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – È sospesa l'efficacia di una legge ordinaria qualora cinquantamila elettori richiedano, entro sette giorni dall'avvenuta approvazione, l'indizione di un referendum confermativo, che deve essere sottoscritto, nei successivi venti giorni, da un numero di elettori non inferiore all'uno per cento degli, aventi diritto al voto per la Camera dei deputati. La legge determina le condizioni e le modalità di attuazione del referendum. La legge sottoposta a referendum è confermata ove abbia espresso voto favorevole la metà più uno dei partecipanti alla consultazione"».

15.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BODICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quinto dei componenti della Camera può chiedere che il parere sui decreti legislativi predisposti dal Governo sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso nel caso in cui il parere non sia stato esaminato dalla Camera."».

15.0.4

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTIICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

Art. 16.

16.1

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

16.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 77. - (Abrogazione dell'articolo 77 della Costituzione). – 1. L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

16.4

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *I.* L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 70 comma 1, al Senato della Repubblica.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

16.5

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – *I.* L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro"».

16.7

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77 – Il Governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro"».

16.6

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione"».

16.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

16.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

16.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

16.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

16.12

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, ROMANI MAURIZIO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).

16.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettera a) e c).

16.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.15

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.16

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono

sostituite dalle seguenti: "disposta con legge"»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La legge può" e le parole: "con legge" sono soppresse».

16.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

16.18

BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

16.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

16.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'articolo 16, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

16.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

16.22

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

16.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

16.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

16.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

16.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

16.27

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

16.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce» con le se-

guenti: «al Parlamento in seduta comune che è appositamente convocato e si riunisce».

16.29

DE PETRI S, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, letter b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce» *con le seguenti*: «al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce».

16.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convota e si riunisce» *con le seguenti*: «al Senato della Repubblica che è appositamente convocato e si riunisce».

16.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» *con le seguenti*: «ad una Camera».

16.32

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) i decreti non possono disporre l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti».

16.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

16.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.35

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.36

SCILIPOTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può ricorrere nuovamente alla decretazione d'urgenza per decreti che non sono stati convertiti"».

16.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il medesimo comma inserire il seguente: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge"»;

b) alla lettera d) primo comma, sopprimere le parole: «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi».

16.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «lettera c)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al medesimo comma inserire il seguente periodo: "In sede di conversione in legge non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto legge"».

16.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo, secondo e terzo.

16.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo, secondo e quarto.

16.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo, terzo e quarto.

16.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo e secondo.

16.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo e terzo.

16.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi primo e quarto.

16.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo capoverso.

16.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «,
mediante provvedimenti provvisori con forza di legge».*

16.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da «disciplinare» fino a «medesimi»;».

16.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma;».

16.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui alla Parte».

16.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 13 a 55».

16.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui al Titolo I della Parte I».

16.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui al Titolo II della Parte 1».

16.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui al Titolo III della Parte 1».

16.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 35 a 47».

16.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui al Titolo IV della Parte I».

16.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Parte II».

16.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo III della Parte I».

16.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 35 a 47».

16.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo IV della Parte I».

16.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Parte II».

16.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DETRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETIAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla

16.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 1 a 12».

16.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui alla Parte I».

16.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui gli articoli da 13 a 55».

16.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo I della Parte I».

16.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo II della Parte I».

16.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo III della Parte I».

16.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 35 a 47».

16.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo IV della Parte I».

16.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Parte II».

16.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituirete parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capo verso con le seguenti: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 12».

16.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Parte 1».

16.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 13 a 55».

16.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo I della Parte 1».

16.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo II della Parte I».

16.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 29 a 34».

16.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo III della Parte I».

16.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 35 a 47».

16.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo IV della Parte I».

16.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 48 a 54».

16.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Parte II».

16.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 55 a 139».

16.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 92 a 96».

16.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 97 e 98».

16.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione III del Titolo III della Parte II».

16.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 99 e 100».

16.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 1 a 12».

16.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Parte I».

16.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capo verso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 13 a 55».

16.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo I della Parte I».

16.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 13 a 28».

16.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo II della Parte I».

16.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 29 a 34».

16.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo III della Parte I».

16.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 35 a 47».

16.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo IV della Parte I».

16.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 48 a 54».

16.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Parte II».

16.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 55 a 139».

16.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 92 a 96».

16.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli
97 e 98».*

16.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Sezio-
neIII del Titolo III della Parte II».*

16.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli
99 e 100».*

16.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Sezione
I del Titolo IV della Parte II».*

16.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo V della Parte II».

16.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CETVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli
da 114 a 133».*

16.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel Titolo
VI della Parte II».*

16.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DÈ CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «negli articoli
da 135 a 138».*

16.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 1 a 12».*

16.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «nella
Parte I».*

16.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capo verso con le seguenti: «negli
articoli da 13 a 55».*

16.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Ti-
tolo I della Parte I».*

16.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 13 a 28».*

16.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Ti-
tolo II della Parte I».*

16.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 29 a 34».

16.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Titolo III della Parte I».

16.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 35 a 47».

16.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Titolo IV della Parte I».

16.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 48 a 54».

16.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella Parte II».

16.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 55 a 139».

16.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 92 a 96».*

16.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella
Sezione II del Titolo III della Parte II».*

16.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli
articoli 97 e 98».*

16.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella
Sezione III del Titolo 111 della Parte II».*

16.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli 99 e 100»,

16.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo IV della Parte II.

16.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Titolo V della Parte II».

16.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 114 a 133».

16.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «nel Titolo VI della Parte I».

16.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 135 a 138».

16.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 1 a 12».

16.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Parte 1».

16.213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 13 a 55».

16.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:
«nel Titolo I della Parte 1».*

16.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 13 a 28».*

16.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:
«nel Titolo II della Parte 1».*

16.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 29 a 34»,*

16.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:
«nel Titolo III della Parte I».*

16.219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 35 a 47».*

16.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:
«nel Titolo IV della Parte I».*

16.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 48 a 54».*

16.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Parte II».

16.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 55 a 139».

16.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 92 a 96».

16.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella
Sezione II del Titolo 111 della Parte II».*

16.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli 97 e 98».*

16.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella
Sezione III del Titolo III della Parte II».*

16.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli 99 e 100».*

16.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:
«nel Titolo V della Parte II».*

16.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «negli
articoli da 114 a 133».*

16.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti:
«nel Titolo VI della Parte II».*

16.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo», fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «ne-
gli articoli da 135 a 138».*

16.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 1 a 12».

16.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Parte I».

16.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 13 a 55».

16.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo I della Parte 1».

16.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 13 a 28».

16.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo II della Parte I».

16.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 29 a 34».

16.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo III della Parte I».

16.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 35 a 47».

16.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo IV della Parte I».

16.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 48 a 54».

16.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Parte II».

16.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 55 a 139».

16.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione I del Titolo III della Parte II».

16.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 92 a 96».

16.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo III della Parte II».

16.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli
97 e 98».*

16.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione
III del Titolo III della Parte II».*

16.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli
99 e 100».*

16.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da:
«nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione
I del Titolo IV della Parte II».*

16.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 101 a 110».

16.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nella Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli 111, 112 e 113».

16.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo V della Parte II».

16.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 114 a 133».

16.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nel Titolo VI della Parte II».

16.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «nell'articolo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «negli articoli da 135 a 138».

16.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «6 e nell'articolo».

16.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «14 e nell'articolo».

16.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «15 e nell'articolo».

16.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «16 e nell'articolo».

16.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «17 e nell'articolo».

16.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «18 e nell'articolo».

16.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «19 e nell'articolo».

16.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «20 e nell'articolo».

16.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «21 e nell'articolo».

16.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «nell'articolo», inserire le seguenti: «48 e nell'articolo».

16.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine della lettera con la seguente: «13».

16.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine della lettera con la seguente: «14».

16.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine della lettera con la seguente: «15».

16.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine della lettera con la seguente: «21».

16.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine della lettera con la seguente: «48».

16.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «13».

16.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «14».

16.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «15».*

16.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «16».*

16.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «17».*

16.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «18».*

16.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «19».*

16.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «20»,*

16.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «21».*

16.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «32».*

16.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «48».*

16.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72,
ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «6».*

16.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «13».

16.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «14».

16.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «15».

16.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «18».

16.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capo verso con la seguente: «21».

16.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «32».

16.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «48».

16.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del secondo capoverso con la seguente: «49».

16.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «6».

16.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «13».

16.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «14».

16.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «15».

16.304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «16».

16.305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «21».

16.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo» fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «32».

16.307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «48».

16.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino alla fine del primo capoverso con la seguente: «49».

16.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «6».

16.310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «13».

16.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «14».

16.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «15».

16.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «32».

16.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «48».

16.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «72, ultimo», fino a: «dei medesimi», con la seguente: «49».

16.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma», con la seguente: «1».

16.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72,
ultimo comma,», con la seguente: «6».*

16.317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72,
ultimo comma,», con la seguente: «14».*

16.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72,
ultimo comma,», con la seguente: «15».*

16.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72,
ultimo comma,», con la seguente: «16».*

16.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72,
ultimo comma,», con la seguente: «18».*

16.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «21».

16.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «32».

16.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «48».

16.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «49».

16.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 1».

16.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 6».

16.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 13».

16.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 14».

16.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 15».

16.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 21».

16.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 32».

16.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 48».

16.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: «72, ultimo comma,» inserire le seguenti: «e nell'articolo 49».

16.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da: «reiterare disposizioni» fino alla fine del quarto capoverso.

16.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da: «reiterare disposizioni» fino alla fine del terzo capoverso.

16.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da:
«reiterare disposizioni» fino alla fine del capoverso.*

16.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «rei-
terare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».*

16.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole:
«adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici
sorti sulla base dei medesimi;».*

16.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «con
decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi;».*

16.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei mede-
simi;».*

16.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo comma, sopprimere le parole: «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi».

16.344

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;».

16.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «e regolare» con le seguenti: «; regolare».

16.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «sorti sulla base dei medesimi;».

16.347

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il terzo comma.

16.348

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), terzo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

16.349

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla legge di conversione».

16.350

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), ultimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, disposizioni non aventi contenuto specifico e di immediata applicazione».

16.351

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dal presente articolo. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».

16.352

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLLNI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I decreti possono essere adottati in materia di sicurezza nazionale, pubbliche calamità e norme finanziarie».

Art. 17.

17.1

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

17.3

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sopprimere l'articolo.

17.4

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

17.5

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere l'articolo.

17.6

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – (Abrogazione dell'articolo 78 della Costituzione). – 1.
L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».

17.7

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. –1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 78. – Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra
e conferisce al Presidente della Repubblica e al Governo i poteri neces-
sari"».

17.8

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 78. – Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra
e conferisce al Governo i poteri necessari"».

17.9

RICCHIUTI, CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – (*Deliberazione dello stato di guerra*). – 1. L'art. 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica deliberano lo stato di guerra e conferiscono, con legge approvata da entrambe le Camere, al Governo i poteri necessari"».

17.10

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. –1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».

17.11

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari"».

17.12

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra"».

17.13

BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e le missioni all'estero delle forze armate, conferendo al governo i poteri necessari"».

17.14

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (*Deliberazione dello stato di guerra*). – 1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera" e la parola: "conferiscono" è sostituita dalla seguente: "conferisce"».

17.15

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (*Deliberazione dello stato di guerra*). – 1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera" e la parola: "conferiscono" è sostituita dalla seguente: "conferisce"».

17.16

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO,
D'ANNA

Sopprimere il comma 1.

17.17

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO,
D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 78 della Costituzione è abrogato».

17.18

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce"».

17.19

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato delibera lo stato di guerra e conferisce"».

17.20

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento in seduta comune».

17.21

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato delle Autonomie».

17.22

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato».

17.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capo verso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

17.24

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

17.25

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato federale delle autonomie della Repubblica italiana, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni.».

17.26

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato federale, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni.».

17.27

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato delle autonomie repubblicane, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni.».

17.28

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato federale delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni.».

17.29

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI,
LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «sentito il Senato delle autonomie, che deve esprimere un proprio parere entro e non oltre dieci giorni.».

17.30

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sopprimere le parole: «e conferisce al Governo i poteri necessari».

17.31

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo la parola: «necessari», aggiungere le seguenti: «con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Art. 18.

18.1

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

18.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

18.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

18.4

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

18.5

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO,
BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

18.6

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere l'articolo.

18.7

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente: «Art. 18. – (Amnistia e bilancio) – 1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della camera dei deputati".

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».

18.8

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18. – (Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione) – 1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».

18.9

COMPAGNONE, MINZOLLNI, MILO, BONFRISCO

Sopprimere il comma 1.

18.10

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato».

18.11

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera"».

18.12

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «L All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "dei due terzi" sono sostituite dalla seguente: "assoluta"».

18.13

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera", sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

18.14

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato delle Autonomie"».

18.15

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato"».

18.16

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e nella votazione finale" sono soppresse».

18.17

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "in ogni suo articolo e" sono soppresse».

18.18

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole: "e nella votazione finale" sono soppresse».

18.19

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

18.20

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

18.21

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

18.22

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

18.23

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o", sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

18.24

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "o l'indulto" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

18.25

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

18.26

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato delle Autonomie».

18.27

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato».

18.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati,» con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

18.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento» .

18.30

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti parole: «sentito il Senato delle Autonomie che deve esprimere un parere entro e non oltre dieci giorni».

18.31

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».

18.32

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 79 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

18.33

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 79, secondo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"».

18.34

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 79 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

18.35

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 79, terzo comma, della Costituzione le parole: "l'amnistia o" sono soppresse e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può"».

Art. 19.

19.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea*). – 1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. – Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali e dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti

giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi"».

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea*). – 1. All'articolo 80 della Costituzione aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il recepimento del diritto dell'Unione europea è funzione esclusiva del Senato della Repubblica"».

19.3

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80 della Costituzione, aggiungere in fine il seguente periodo: "La ratifica ai trattati internazionali può essere sottoposta a *referendum* confermativo"».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

19.5

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».

19.6

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Al comma 1, dopo le parole: «relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» aggiungere le seguenti: «o che attengono alla protezione ambientale e ai diritti fondamentali delle persone».

19.7

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Il Governo comunica alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione».

19.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"».

19.0.2

BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"».

19.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione il primo e il sesto comma sono soppressi».

19.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è soppresso;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti";

c) al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

19.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è soppresso;

b) al secondo comma le parole: "solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e," e le parole: ", al verificarsi di eventi eccezionali" sono soppresse;

c) al sesto comma le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

19.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie rilevanti"».

19.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "è consentito" inserire le seguenti: "per spese di investimento o"».

19.0.8

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito:
"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 8.

19.0.9

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito:
"Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica"».

19.0.10

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI,
BENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "Le Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati ogni anno approva";

b) al sesto comma, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

19.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 81 della Costituzione, al sesto comma, le parole: "ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la" sono sostituite dalla parola: "alla"».

Art. 20.

20.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

20.2

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Sopprimere articolo.

20.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

20.4

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

20.5

CASSON, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA , ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Inchieste parlamentari*). – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

20.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Inchieste parlamentari*). – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

20.7

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria."».

20.8

MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Funzioni di controllo delle Camere*). – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Al Senato della Repubblica il Governo dà immediata comunicazione delle nomine alle cariche direttive in istituzioni, enti e società controllate dallo Stato, in forma diretta o indiretta, di rilievo nazionale.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede nei confronti dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, a valutare la trasparenza delle procedure di selezione e a verificare l'assenza di cause ostative alla nomina e la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché la mancanza di conflitti d'interesse.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina. Annualmente il Governo informa il Senato sull'azione delle istituzioni e sui risultati degli enti e delle società"».

20.9

MUCCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (*Funzioni di controllo delle Camere*). – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo, il Senato della Repubblica nomina una Commissione formata da propri componenti in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Al Senato della Repubblica, il Governo dà immediata comunicazione delle nomine alle cariche direttive in istituzioni, enti e società controllate di diritto e di fatto dallo Stato in forma diretta o indiretta, di rilievo nazionale.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità delle persone nominate alle cariche di cui ai commi precedenti, nonché la mancanza di conflitti d'interesse in capo alle medesime. Le risultanze di tale verifica sono oggetto di una relazione della Commissione all'Assemblea, che può deliberare di non confermare la nomina"».

20.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (*Funzione di controllo e potere d'inchiesta*). – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

a) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

d) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica. . Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento"».

20.11

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta. procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgono funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento.

Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato.

Il Senato, attraverso una sua commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'aula che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina"».

20.12

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – Ciascuna Camera può e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, ha l'obbligo di disporre inchieste su materie di pubblico interesse"».

20.13

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. All'articolo 82 della Costituzione, al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "Il Senato"».

20.14

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Quando lo richieda un quarto dei suoi componenti, istituisce una commissione d'inchiesta"».

20.15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sostituire il primo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

a) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti

d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

d) svolge la funzione di vigilanza, di contro Ho e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma.

20.16

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

20.17

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sostituire il primo comma con il seguente: «Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse».

20.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al primo comma sostituire le parole: «La Camera dei Deputati» con le seguenti: «il Senato della Repubblica», sopprimere il secondo periodo e aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo; vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge; esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo; svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge».

20.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al primo comma sostituire le parole: «La Camera dei Deputati» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e, nelle altre forme previste dal suo regolamento».

20.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 82», primo comma sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica».

20.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al primo comma, sostituire dalle parole: «può disporre» fino alla fine, con le seguenti: «svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento» e sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione:

e) a tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

f) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

g) esprime parere vincolante, se approvato con la maggioranza degli aventi diritto, sulle nomine di competenza del Governo;

h) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.».

20.22

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 82», al secondo comma, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo

20.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 82», secondo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il presidente della Commissione di inchiesta è eletto tra un membro dei Gruppi parlamentari di opposizione».

20.24

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 82», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La votazione finale sulla proposta di istituzione di Commissioni di inchiesta è effettuata nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione».

20.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inserimento dell'articolo 82-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, è inserito il seguente: "Art. 82-bis. - Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e

sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste"».

Art. 21.

21.1

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

21.2

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od Europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della ca-

rica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge«».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente:

«Art. 22 – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato.».

21.3

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

21.4

CASINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica*). – 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana";

b) il terzo comma è sostituito, dal seguente:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Se dopo l'ottavo scrutinio il Presidente non è eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione a suffragio universale e diretto, mediante ballottaggio fra i due candidati

più votati nell'ottavo scrutinio. A parità di voti accede allo scrutinio il più anziano d'età.

Nell'elezione a suffragio universale e diretto è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati, è proclamato eletto l'altro candidato.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, il Parlamento in seduta comune è nuovamente riunito per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica secondo le disposizioni del presente articolo.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

Conseguentemente, all'articolo 85 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «i delegati regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana».

21.5

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a) al comma 1, le parole: «è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «è eletto a suffragio universale secondo le norme stabilite con legge dello Stato».

21.6

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «le parole: "e i delegati regionali," sono soppresse e».

21.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.8

GOTOR, CASINI, TONINI, RUSSO, COCIANCICH, COLLINA, PALERMO, CANTINI, PEGORER, MANASSERO, BERTUZZI, ASTORRE, MOSCARDELLI, ORRÙ, GUERRIERI PALEOTTI, GUERRA, MATTESINI, Mauro MARINO, CORSIN, Gianluca ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, Lucio ROMANO, MIGLIAVACCA, AUGELLO, D'ALÌ, SPOSETTI, MUCCHETTI, PADUA, IDEM, LAI, SUSTA, MARAN, MARTINI, CARDINALI, TOMASELLI, TRONTI, BORIOLI, BROGLIA, FATTORINI, CIRINNÀ, DI GIORGI, FORNARO, LO GUDICE, MIRABELLI, LUCHERINI, MORGONI, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, CHITI, ZANONI, FEDELI, CASSON, Mario MAURO, DI MAGGIO, FASIOLO, TOCCI, SPILABOTTE, SONEGO, SAGGESE, RANUCCI, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, CALEO, DE BIASI, ZAVOLI, CUCCA, LANZILLOTTA, D'ADDA, PUPPATO, CUOMO, DI BIAGIO, Luigi MARINO, CAMPANELLA, BOCCHINO, CASALETTO, PAGLIARI, SANTINI, Elena FERRARA, ANGIONI, FABBRI, BUEMI, COMPAGNA, GIACOBBE, SILVESTRO, LOMORO, MATURANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana"».

Conseguentemente, all'articolo 85 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «i delegati regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana».

21.9

D'ALÌ

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari eletti al Parlamento europeo nelle circoscrizioni italiane"».

21.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati la parità di genere e la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato"».

21.11

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il terzo comma con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

21.12

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il terzo comma con il seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si procede con elezione popolare diretta"».

21.13

CASINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Se dopo l'ottavo scrutinio il Presidente non è eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione a suffragio universale e diretto, mediante ballottaggio fra i due candidati più votati nell'ottavo scrutinio. A parità di voti accede allo scrutinio il più anziano d'età.

Nell'elezione a suffragio universale e diretto è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati, è proclamato eletto l'altro candidato.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, il Parlamento in seduta comune è nuovamente riunito per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica secondo le disposizioni del presente articolo.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«Il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto e sempre a maggioranza di due terzi dell'assemblea"».

21.15

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea"».

21.16

PALMA, FALANGA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

21.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO BATTISTA, MUSSINI, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

21.18

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 83», alla lettera b), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo l'ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell'ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce di termini

di indizione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nonchè le modalità del suo svolgimento"».

21.0.1

MINZOLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».

21.0.2

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

21.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLLNI, PUGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: "che abbia compiuto cinquanta anni di età" con i seguenti: "che abbia un'età compresa tra i quaranta e i sessantacinque anni"».

21.0.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLLNI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-bis

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: "che abbia compiuto cinquanta anni di età" con i seguenti: "che abbia un'età compresa tra i cinquanta e i settantadue anni"».

21.0.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLLNI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "È in ogni caso dichiarato decaduto il Presidente della Repubblica che abbia compiuto i settantadue anni di età"».

Art. 22.

22.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli 22, 23 e 24.

22.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli 22 e 23.

22.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

22.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

22.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

22.6

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. – (*Modifica dell'articolo 85 della Costituzione*). - 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della ca-

rica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

22.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

22.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

22.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: «Sessanta».

22.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: «Cinquanta».

22.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quarantacinque".»

22.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quaranta".»

22.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Venti".»

22.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, secondo comma, le parole: "e i delegati regionali," sono soppresse».

22.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

22.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, le parole: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».

22.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, le parole: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono sostituite dalle seguenti: "Se manca meno di tre mesi alla cessazione delle Camere"».

22.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, le parole: ", o manca meno di tre mesi alla loro cessazione," sono soppresse».

22.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"».

22.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

22.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, primo periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

22.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 85 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

22.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere la lettera a);
 - 2) alla lettera b), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato».
-

22.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.25

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

22.27

PALMA, FALANGA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, le parole: "eletto per sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "eletto per sei anni"».

22.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) primo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente:
"sei"».

22.29

BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, dopo le parole: "sette anni", aggiungere le
seguenti: "e il suo mandato non è rinnovabile"».

22.30

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI,
BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA,
CIOFFI, SCIBONA, GIARRUSSO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"per un solo mandato"».

22.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, dopo le parole: "del Senato" sono aggiunte le
seguenti: "della Repubblica";».

22.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Sessanta"».

22.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Cinquanta"».

22.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quarantacinque"».

22.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Quaranta"».

22.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "Trenta" è sostituita dalla seguente: "Venti"».

22.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Se la Camera dei deputati è sciolta» con le seguenti: «Se il Parlamento è sciolto», e sostituire le parole: «della Camera nuova» con le seguenti: «del nuovo Parlamento».

22.39

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati è sciolta» con le seguenti: «il Parlamento è sciolto» e sostituire le parole: «della Camera nuova» con le seguenti: «del nuovo Parlamento».

22.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati è sciolta» con le seguenti: «il Parlamento è sciolto» e sostituire le parole: «della Camera nuova» con le seguenti: «delle nuove Camere».

Art. 23.

23.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli 23 e 24.

23.2

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

23.3

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO,
BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

23.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

23.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

23.6

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO,
MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – (*Modifica dell'articolo 86 della Costituzione*). – 1. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica; L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento"».

23.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

23.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica," sono soppresse».

23.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di impedimento permanente o di morte o" sono soppresse».

23.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di morte o di dimissioni" sono soppresse».

23.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "di morte o" sono soppresse».

23.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o di dimissioni" sono soppresse».

23.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

23.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

23.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

23.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: ", salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 86 della Costituzione, secondo comma, le parole: "o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere la lettera a);
 - 2) alla lettera b), sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «del Senato».
-

23.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a), e alla lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati è sciolta», con le seguenti: «il Parlamento è sciolto», e sopprimere dalle parole: «e la parola loro», fino alla fine della lettera.

23.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma, dopo le parole: "del Senato" sono aggiunte le seguenti: "della Repubblica;»».

23.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il secondo comma è abrogato».

23.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica," sono soppresse».

23.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "di impedimento permanente o di morte o" sono soppresse».

23.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "di morte o di dimissioni" sono soppresse».

23.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "di morte o" sono soppresse».

23.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "o di dimissioni" sono soppresse».

23.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

23.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

23.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

23.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: ", salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono soppresse».

23.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «le parole: "il Presidente della Camera dei deputati indice" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente del Senato indice",».

23.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «le parole: "le Camere"» fino alla fine della lettera sono soppresse.

23.0.1

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";

b) il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";

c) il decimo comma è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 7.

Art. 24.

24.1

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

24.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

24.3

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

24.4

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

24.6

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Scioglimento della Camera dei deputati*). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25. - (*Fiducia al Governo*). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla

maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale."».

24.7

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24. - (*Scioglimento della Camera dei deputati*). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

- a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
- b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
- c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
- d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre lo questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza

assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

24.8

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della Repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a fame richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

24.9

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI , CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Modifica dell'articolo 88 della Costituzione*). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

24.10

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – (*Modifica dell'articolo 88 della Costituzione*). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

24.11

Giovanni MAURO, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

«Può disporre lo scioglimento del Senato solo nel caso in cui questo ponga in essere atti contrari alla Costituzione"».

24.12

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – (*Modifiche all'articolo 88 della Costituzione*). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura"».

24.13

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 24. – (*Scioglimento delle Camere*). – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – 1. Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».

24.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – (*Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica*). – 1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato"».

24.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti"».

24.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere"».

24.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole: "le Camere o anche una sola di esse" con le seguenti: "la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica"».

24.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, le parole: "o anche una sola di esse" sono soppresse».

24.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

24.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, secondo comma, le parole: "mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi" sono soppresse».

24.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, secondo comma, le parole da: "salvo" alla fine del comma sono soppresse».

24.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, secondo comma, le parole: "in tutto o in parte" sono soppresse».

24.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti».

24.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

24.24

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentito il suo presidente».

24.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

24.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «sciogliere una o entrambe le Camere».

24.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

24.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «, sentiti i loro Presidenti, sciogliere una o entrambe le Camere».

24.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati» con le seguenti: «, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

24.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» con le seguenti: «il rispettivo» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e il Senato della Repubblica».

24.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» con le seguenti: «il rispettivo» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ovvero il Senato della Repubblica».

24.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «il suo» con le seguenti: «il rispettivo» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».

24.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «le Camere».

24.34

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il Senato della Repubblica o anche una sola di esse».

24.35

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro, In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Conseguentemente sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25. 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e lo composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che lo Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento lo Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza

assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla

maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con lo designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

24.36

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica, in caso di evidente impossibilità di funzionamento"».

24.37

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione"».

24.0.1

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

24.0.2

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

24.0.3

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non è sottoposto a controfirma la nomina del Primo Ministro. Il Primo Ministro è il candidato capolista a livello nazionale del partito o della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri"».

24.0.4

MINZOLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non è sottoposto a controfirma la nomina del Primo Ministro. Il Primo Ministro è il candidato capolista a livello nazionale del partito o della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri"».

24.0.5

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 89 della costituzione sopprimere il comma 1».

24.0.6

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica agli articoli 89, 92, 93 95 e 96 della Costituzione)

Agli articoli 89, 92, 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo Ministro"».

24.0.7

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

24.0.8

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni";

b) al secondo comma sono soppresse le parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».

24.0.9

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 90 il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni"».

24.0.10

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 90, al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: ", a maggioranza assoluta dei suoi membri"».

24.0.11

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».

24.0.12

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. – 1. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà e di osservanza alla Costituzione dinanzi al popolo in una cerimonia pubblica da svolgersi nel piazzale antistante la residenza del Presidente della Repubblica"».

24.0.13

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica"».

24.0.14

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega

al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

24.0.15

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

24.0.16

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo forma-

zione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

24.0.17

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92. della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire lo formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro."

2. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri."».

24.0.18

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 93 della Costituzione)

1. All'articolo 93 della Costituzione, dopo le parole: "prestano giuramento", inserire le seguenti: "sulla Costituzione"».

24.0.19

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro"».

24.0.20

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri"».

24.0.21

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo le parole: "e su proposta di questo i" è inserita la seguente: "dieci"».

24.0.22

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

24.0.23

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 92 della Costituzione, comma 2, dopo la parola: "Ministri" aggiungere le seguenti: "in un numero massimo di dieci"».

24.0.24

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età"».

Art. 25.

025.1

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 025 – (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

025.2

MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, LONGO, BRUNI, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 25. – (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione). – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri".

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

025.3

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 25. – (Modifiche all'articolo 92 della Costituzione). – 1. All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge"».

025.4

TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, BONFRISCO, MILO, MINZOLINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 25. – (Modifiche all'articolo 92 della Costituzione). – 1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

25.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli 25 e 26.

25.2

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

25.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

25.4

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

25.5

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

25.6

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune"».

25.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – (*Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati*). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione"».

25.8

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – (*Modifiche all'articolo 94 della Costituzione*). – 1. All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri";

b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di";

c) al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri"»;

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono

essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma"».

25.9

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"».

25.10

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione può indicare un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni"».

25.11

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sopprimere il comma 1.

25.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

25.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) ed e).

25.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

25.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

25.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) ed e).

25.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

25.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) e d).

25.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).

25.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

25.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) ed e).

25.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

25.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).

25.24

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";»

25.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), c) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), d) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

,

25.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati";».

25.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";».

25.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune";».

25.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA; STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e d) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.75

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri"».

25.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

25.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

25.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento in seduta comune».

25.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

25.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

25.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

25.84

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica».

25.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

25.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b), c) e d).

25.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b), c) ed e).

25.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b) e c).

25.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b), d) ed e).

25.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b) e d).

25.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere b) ed e).

25.92

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.94

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b), c), d) ed e) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b), c) ed d) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b), c) ed e) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b), d) ed e) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b) e d) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere b) ed e) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia" sono sostituite dalle seguenti: "La fiducia può essere accordata o revocata"».

25.103

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di"».

25.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere c), d) ed e).

25.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere c) e d).

25.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere c) ed e).

25.107

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere lettera c).

25.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

25.109

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere la lettera c).

25.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:

«c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento in seduta comune"».

25.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:

«c) al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento riunito in seduta comune";».

25.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«c) al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere c) ed e) con la seguente:

«c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento riunito in seduta comune";».

25.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere c) ed e) con la seguente:

«c) al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.116

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri";».

25.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "innanzi al Parlamento in seduta comune";».

25.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al terzo comma, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le
seguenti: "riunite in seduta comune";».

25.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere le lettere d) ed e).

25.120

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere lettera d).

25.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

25.122

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere la lettera d).

25.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati";».

25.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica";».

25.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento";».

25.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "di uno o di entrambi i rami del Parlamento";».

25.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalla seguente: "Camera"».

25.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "delle due"».

25.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati"».

25.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica"».

25.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "di uno o di entrambi i rami del Parlamento"».

25.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalla seguente: "Camera"».

25.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) al quarto comma, le parole: "o d'entrambe le" sono sostituite dalle seguenti: "delle due"».

25.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

25.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

25.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

25.138

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

25.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

25.140

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere la lettera e).

25.141

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma"».

25.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«e) al quinto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento in seduta comune"».

25.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«e) al quinto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

25.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«e) al quinto comma, le parole: "della Camera" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun ramo del Parlamento"».

25.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«e) al quinto comma, la parola: "della" è sostituita dalla seguente: "di ciascuna"».

25.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire le lettera e) con la seguente:

«e) al quinto comma, la parola: "della" è sostituita dalla seguente: "di una"».

25.147

MUSSINI, DE PIN, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mozione può indicare un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica"».

25.148

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. È aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma."».

25.149

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, chiede al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale."».

25.150

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato del Governo, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia."».

25.151

Minzolini, D'Anna, Longo, Bruni, Milo

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il Senato delle Autonomie approva una mozione di censura sull'operato di un singolo ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia."».

25.152

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi di opposizione e ai gruppi minoritari."».

25.0.1

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modificazione dell'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I ministri sono nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e

amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri."».

25.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modificazioni all'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"Il Parlamento, acquisiti i necessari elementi, ed auditi i candidati, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di competenza statale ed elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla regolamentazione, gestione o al controllo dei servizi pubblici"».

Art. 26.

26.1

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

26.2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere l'articolo.

26.3

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

26.4

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETIO, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sopprimere l'articolo.

26.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

26.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La Corte Costituzionale assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.

Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento."».

26.7

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sopprimere il comma 1.

26.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «del Senato della Repubblica o» con le seguenti: «o della Camera dei deputati».

26.0.1

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, FERRARA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modificazioni all'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: ", in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea," sono soppresse».

26.0.2

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione).

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: ", in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea," sono soppresse».

26.0.3

MILO, D'ANNA, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."».

26.0.4

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."».

26.0.5

MINZOLINI, D'ANNA, LONGO, BRUNI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 98 della Costituzione, primo comma, le parole: "la Nazione" sono sostituite dalle seguenti: "il Popolo"».

Art. 27.

27.1

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PRETIS

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 39.

27.2

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO,
BRUNI

Sopprimere l'articolo.

27.3

FEDELI, SANTINI, Rita GHEDINI, LO MORO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27 – (*Modificazioni all'articolo 99 della Costituzione*). – 1.
L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. – 1. La legge favorisce il dialogo fra le categorie sociali e prevede le forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La legge di cui all'articolo 99 della Costituzione, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, regola la riallocazione delle funzioni e delle risorse umane e strumentali, attribuite dalla legislazione vigente al CNEL».

27.4

FEDELI, SANTINI, Rita GHEDINI, LO MORO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27 – (Modificazioni all'articolo 99 della Costituzione). – 1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. – 1. La legge favorisce il dialogo fra le categorie sociali e prevede le forme istituzionali per la loro consultazione da parte del Governo e delle Camere"».

27.5

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. All'articolo 99 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "e può contribuire" sono sostituite dalle seguenti: "contribuisce"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 39.

27.6

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Sopprimere il comma 1.

27.0.1

MILO, BONFRISCO, MINZOLINI, LONGO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 100, secondo comma, è soppresso il secondo periodo».

27.0.2

BARANI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 101 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma:

"Qualunque fatto, commesso con dolo o per colpa grave ad opera della magistratura giudicante o inquirente, cagioni all'imputato o all'indagato un danno, obbliga colui che ha commesso il fatto all'equo risarcimento del danno"».

27.0.3

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da componenti eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. La restante parte è eletta, per due terzi, dalla Camera dei deputati e, per un terzo, dal Senato delle Autonomie tra professori ordinari dell'Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio";

b) terzo e il quarto comma sono soppressi».

27.0.4

GASPARRI, AMORUSO, ARACRI, CARDIELLO, CASELLATI, FASANO, GIBIINO, MALAN, MATTEOLI, RAZZI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

27.0.5

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

27.0.6

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Modificazioni dell'articolo 104 della Costituzione
in tema di magistratura)*

1. All'articolo 104 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono, in un numero di seggi fissato per legge e comunque non inferiore a diciotto:

a) per un terzo tratti a sorte tra tutti i magistrati ordinari in servizio, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti con la legge di cui all'articolo 70, primo comma;

b) per un terzo tratti a sorte tra tutti i magistrati amministrativi, contabili, tributari e militari, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti con la legge di cui all'articolo 70, primo comma;

c) per un terzo tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice della Corte costituzionale, redatto dal Parlamento in seduta comune con le modalità stabilite con la legge di cui all'articolo 70, primo comma"».

2. All'articolo 104 della Costituzione il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti di cui alla lettera *c)* del quarto comma. Il Consiglio procede poi al sorteggio, al suo interno, di una sezione incaricata di definire i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati e le misure di cui al primo comma dell'articolo 107. I componenti di questa sezione non prendono parte ai restanti lavori del Consiglio".

3. All'articolo 104 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio, diversi da quelli previsti dai commi secondo e terzo, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente riconfermabili".

4. All'articolo 104 della Costituzione, settimo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non devono aver subito, nei precedenti dieci anni, alcuna sanzione disciplinare irrogata con provvedimento definitivo o non altrimenti impugnabile, né devono aver emesso atti o provvedimenti da cui sia derivato un danno ingiusto, per dolo o colpa grave, ad un cittadino che abbia promosso l'azione diretta contro lo Stato, quando essa abbia dato luogo a rivalsa nei confronti del magistrato"».

27.0.7

BONFRISCO, MILO, MINZOLINI, D'ANNA, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all 'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo dalla Camera dei Deputati a maggioranza dei due terzi e per un terzo dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «al Titolo III» inserire le seguenti: «e al Titolo IV».

27.0.8

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, COMPAGNONE, TARQUINIO, BRUNI, LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all 'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «al Titolo III» inserire le seguenti: «e al Titolo IV».

27.0.9

SACCONI SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI,
MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 104 della Costituzione in materia di elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione sostituire le parole dal Parlamento in seduta comune« con le seguenti dalla Camera dei deputati"».

27.0.10

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

All'articolo 104 della Costituzione, settimo comma, la parola: «regionale» è sostituita dalle seguenti: «di Macroarea».

27.0.11

BUEMI, Fausto, Guilherme LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 111 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "La legge ne assicura la ragionevole durata" sono inserite le seguenti: "anche con la previsione di un termine di prescrizione del procedimento, che decorre dalla data in cui il fatto è stato scoperto"».

27.0.12

D'ANNA, MILO, MINZOLINI, BONFRISCO, TARQUINIO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo III-bis. – (Modifiche al titolo IV della Costituzione) – Art. 27-bis. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato"».

27.0.13

COMPAGNONE, MILO, BONFRISCO, MINZOLLNI, TARQUINIO, BRUNI, LONGO, D'ANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 111 della Costituzione)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente: "La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge"».

27.0.14

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

L'articolo 112 della Costituzione è abrogato».

Art. 28.

28.1

BONFRISCO, MILO

Sopprimere l'articolo.

28.2

D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) – 1. Il Titolo V della parte seconda della Costituzione è interamente sostituito dal seguente:

"TITOLO V. ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dai Distretti Federali e dallo Stato.

Ai Comuni e ai Distretti Federali è riconosciuta autonomia statutaria e finanziaria in ragione delle funzioni e delle competenze loro attribuite dalla legge secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La loro autonomia impositiva deve essere espressamente disciplinata dalle leggi dello Stato, non può avere in nessun caso carattere retro attivo e concorre a formare il massimale di carico di incidenza complessiva sul cittadino, ove previsto dalla Costituzione o da legge dello Stato.

Roma è la Capitale della Repubblica. La eventuale disciplina particolare del Distretto di Roma Capitale è fissata con legge dello Stato.

Art.115. – La presenza della Amministrazione dello Stato sul territorio della Nazione per servizi universali di propria competenza da rendersi ai cittadini non può prescindere dalla articolazione dei Distretti Federali.

I Distretti Federali sono individuati con apposita legge ordinaria nel numero massimo di trentacinque secondo criteri di omogeneità geografica, culturale e socio economica dei territori della Nazione e di economicità amministrativa nell'interesse prevalente dei cittadini.

Con gli stessi criteri e modalità viene stabilita la dimensione demografica minima dei Comuni nell'ambito di ciascun Distretto Federale.

La legge ordinaria stabilisce la forma di Governo dei Comuni e dei Distretti Federali e le modalità di elezione a democrazia diretta dei rispettivi organi, nonché le motivazioni e le modalità di scioglimento degli organi stessi in costanza di mandato e i casi di attivazione del potere statale sostitutivo per singole inadempienze.

Art. 116. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato attraverso il Parlamento ed il Governo nelle modalità previste dalla Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali assunti con legge.

I Comuni ed i Distretti Federali in forma singola o liberamente associata esercitano le rispettive funzioni amministrative individuate dalle leggi dello Stato.

Ad essi con legge ordinaria possono essere delegate competenze del Governo Nazionale ad eccezione della attività legislativa".

2. In tutti gli articoli della Costituzione sono abrogati, ove compaiano, i termini "Città Metropolitane, Province, Regioni" e tutti le eventuali disposizioni relative a loro competenze o prerogative, generali o particolari»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 29, 30, 31, 32, 33.

28.3

BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. – L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni che sono organizzate in Macroaree e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Macroaree che ricomprendono le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

28.4

COMPAGNONE, D'ANNA

Sopprimere il comma 1.

28.5

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere lettera a).

28.6

D'ALÌ

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Aree metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato"»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al secondo comma, le parole: "le Province, le Città metropolitane" sono sostituite con le seguenti: "le Aree metropolitane"»;

3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 29, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il territorio del Trentino- Alto Adige/Sudtirolo, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni e Aree metropolitane:

- Nord Ovest;
- Nord Est;
- Area metropolitana di Milano;
- Centro;
- Area metropolitana di Roma Capitale;
- Sud;
- Area metropolitana di Napoli;
- Sicilia;
- Sardegna.

Le Aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli sono enti autonomi con gli stessi poteri, funzioni e prerogative delle Regioni. La legge dello Stato disciplina il loro ordinamento e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione da parte dei Comuni richiedenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione"».

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 38, sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e» e «Regioni e».

Conseguentemente all'articolo 38, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle

d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell'area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro comprende la porzione del Lazio a nord dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell'area metropolitana di Roma Capitale, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.

11-ter. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all'articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale.».

28.7

D'Alì

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato"»;

2) *alla lettera b) dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane».*

Conseguentemente all'articolo 29, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il territorio del Trentino- Alto Adige/Sudtirolo, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

- Nord Ovest;
- Nord;
- Nord-Est;
- Centro;
- Sud;
- Sicilia;
- Sardegna".».

Conseguentemente all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 11 sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e» e «Regioni e»;*

2) *Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; Il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».

28.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la Repubblica si riparte in Comuni, Città metropolitane e Regioni».

28.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) lo Stato repubblicano è costituito dai comuni, dalle città metropolitane e dalle Regioni».

28.10

MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole: «dalle Province», aggiungere le seguenti: «, dalle Città metropolitane»;

2) alla lettera b) dopo le parole: «le Province», aggiungere le seguenti: «, le Città metropolitane».

Conseguentemente:

– alla rubrica dell'articolo 28 dopo le parole: «delle Province» aggiungere le seguenti: «e delle Città metropolitane»;

– all'articolo 31 dopo le parole: «Province», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e Città metropolitane»

– sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «Città metropolitane».

28.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione"».

28.12

BRUNI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28.13

COMPAGNONE, LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa. La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato"».

28.14

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati "statuti di autonomia"».

28.15

MALAN

Al comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "Le cariche di vertice di tali enti sono elette da tutti gli elettori residenti nel territorio, o direttamente, o attraverso loro rappresentanti eletti"».

28.16

MALAN

Al comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "Le cariche di vertice di tali enti sono elette dai cittadini"».

28.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà"».

28.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"».

28.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il governo delle grandi aree urbane integrate"».

28.0.1

D'ANNA, COMPAGNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati 'statuti di autonomia'».

Art. 29.

29.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

29.2

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere l'articolo.

29.3

ORELLANA, BATTISTA

Sopprimere l'articolo.

29.4

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

29.5

BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste
Piemonte;
Liguria;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige/Südtirol;
Veneto;
Friuli-Venezia-Giulia;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Marche-Umbria;
Lazio;
Abruzzo-Molise;
Campania;
Puglie-Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna"».

29.6

BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni a Statuto Speciale:

Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste;
Alto Adige/Südtirol-Trentino;
Friuli-Venezia-Giulia;
Sicilia;
Sardegna;

e le seguenti Regioni a Statuto Ordinario:

Piemonte-Liguria;
Lombarda-Veneta;
Emilia-Romagna-Marche;
Toscana- Umbria-Lazio;
Abruzzo-Molise-Puglia;
Campania-Basilicata-Calabria"».

29.7

BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni a Statuto Speciale:

Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste;
Alto Adige/Südtirol-Trentino;
Friuli-Venezia-Giulia;
Sicilia;
Sardegna;

e le seguenti Regioni a Statuto Ordinario:

Piemonte-Liguria;
Lombardia;
Emilia-Romagna;
Veneto;
Toscana-Umbria-Marche;
Lazio-Abruzzo;
Molise-Puglia;
Campania-Basilicata-Calabria"».

29.8

BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

29.9

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione*). - 1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, ad esclusione di quelle previste dalle, lettere *h*), salva la polizia amministrativa locale, *i*) e *l*), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, decimo comma, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119."».

29.10

GALIMBERTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«Il primo e il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono abrogati».

29.11

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallè d'Aoste" aggiungere le seguenti: "e il territorio della Valle di Susa"».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere il seguente comma:

«Lo Statuto del territorio della Valle di Susa di cui all'articolo 116 della Costituzione deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

29.12

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Lombardia"».

29.13

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e il Veneto"».

29.14

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "le Province interamente montane di Sondrio e di Belluno"».

29.15

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montane di Sondrio"».

29.16

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montane di Belluno"».

29.17

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, le parole: "dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "dispongono delle forme e delle condizioni ulteriori di autonomia, che discendono dal rispetto delle norme internazionali di cui agli articoli 10 ed 11."».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, gli statuti delle Regioni di cui all'articolo 126 della Costituzione e delle province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano alle disposizioni della presente legge costituzionale. Fino a tale adeguamento, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 11.

29.18

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, NUNZIANTE, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Provincia autonoma interessata.

Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138"».

29.19

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, NUNZIANTE, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Particolari condizioni di autonomia sono attribuite agli enti di area vasta con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri secondo quanto stabilito con legge approvata da entrambe le Camere"».

29.20

D'ALÌ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

29.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *i*), limitatamente all'or-

ganizzazione della giustizia di pace e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

29.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

29.23

SONEGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del Titolo V si applicano a Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione».

29.24

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1 sostituire le parole: «, il terzo comma è sostituito dal seguente», *con le seguenti:* «sono apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

"la Sardegna dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale".

- b) il comma secondo è abrogato;
- c) il comma terzo è sostituito dal seguente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 131 della Costituzione è così sostituito:

«Art. 131 – Ferma restando la disciplina prevista per la Sardegna, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante *referendum* popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con *referendum* popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali.

Conseguentemente dopo il comma 8 dell'articolo 38, inserire il seguente:

«8-bis. Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 30-bis della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo della Costituzione sopprimere le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano».

29.25

SANTINI, PUPPATO, FILIPPIN, CASSON, DALLA ZUANNA, COLLINA, DEL BARBA, PAGLIARI, SANGALLI, DALLA TOR, CONTE, BISINELLA, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, BONFRISCO, MARINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», con le seguenti: «lettere e), limitatamente

all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m*), limitatamente alla tutela e sicurezza del lavoro, *n*), *o*), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, *q*) limitatamente al commercio con l'estero, *s*) e *u*)».

b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» inserire le seguenti: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e».

29.26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

29.27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s) possono essere attribuite», con le seguenti: «può essere attribuita».

29.28

LEPRI

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s)» con le seguenti: «e n) e s),» con le seguenti: «n) e s), ad esclusione delle disposizioni generali e comuni».

29.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s)», con le seguenti: «e n)».

29.30

DIRINDIN, MATURANI, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLO, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

29.31

BOCCHINO

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e la Regione interessata», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la regione o provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

29.32

SONEGO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le commissioni paritetiche dello Stato con le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste propongono al Consiglio dei ministri norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia. Il Consiglio dei ministri approva o respinge le norme di attuazione proposte entro novanta giorni».

29.33

SONEGO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli statuti speciali di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono modificati con l'intesa delle rispettive assemblee legislative».

29.34

Giovanni MAURO, Elena FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"La modifica dello Statuto speciale deve registrare l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale"».

29.35

URAS, LAI, FLORIS, PEGORER, CUCCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le predette forme e condizioni particolari di autonomia si riferiscono anche alla tutela delle minoranze storico-linguistiche"».

29.36

URAS, LAI, FLORIS, PEGORER, CUCCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le predette forme e condizioni particolari di autonomia si riferiscono anche alla tutela delle minoranze linguistiche"».

Art. 30.

30.1

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

30.2

COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. – (*Modifica dell'articolo 117 della Costituzione*). – 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socio-sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela della salute e dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione

degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

30.3

D'Alì

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma le parole: «e dalle Regioni» sono soppresse.

Conseguentemente, al capoverso «Art. 117», i commi dal secondo al nono sono soppressi.

30.4

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma le parole: «dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Macroaree in cui sono ricomprese le Regioni»;*

2) *al comma 2, dopo il punto m), aggiungere il seguente:*

«m-bis) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali».

3) *il comma 3, è sostituito con il seguente:*

«Spetta alle Macroaree la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio delle Regioni che le compongono e mobilità alloro interno, di dotazione infrastrutturale, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito di macroarea dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse di Macroarea, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione del turismo nella Macroarea, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito di Macroarea, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali di ciascuna Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici di Macroarea e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato»;

4) *al comma 5, sostituire le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,» con le parole: «Le Macroaree,»;*

5) *al comma 6, sostituire le parole: «Le Regioni», ogni qualvolta esse compaiono, con le parole: «Le Macroaree»;*

6) *il comma 8 è sostituito con il seguente:*

«La legge di Macroarea ratifica le intese tra Macroaree per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni»;

7) *al comma 9 sostituire le parole: «La Regione» con le parole: «..fa Macroarea».*

30.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, dopo le parole: «dalle Regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Province autonome».

30.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e delle leggi costituzionali"».

30.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e dei rispettivi statuti regionali"».

30.8

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

30.9

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

30.10

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

30.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

30.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», primo comma, sopprimere le parole: «e dagli obblighi internazionali».

30.13

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «In nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni può essere assegnato allo Stato».

30.14

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «La compartecipazione al gettito dei tributi erariali è dovuta dallo Stato in proporzione alle differenti forme e condizioni di autonomia attribuita alle Regioni, di cui agli Art. 116 e 117».

30.15

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori».

30.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire le parole: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle», con le seguenti: «Costituiscono competenza esclusiva dello Stato le».

30.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire le parole: «Lo Stato ha legislazione esclusiva», con le seguenti: «Allo Stato spetta la competenza esclusiva».

30.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la parola: «legislazione» con le seguenti: «potestà legislativa».

30.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la parola: «legislazione» con la seguente: «competenza».

30.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera a), dopo le parole: «rapporti dello stato» inserire le seguenti: «e delle Regioni»

30.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera a), dopo le parole: «l'Unione europea» inserire le seguenti: «e con gli organismi internazionali».

30.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo le parole: «con l'Unione europea» aggiungere le seguenti: «e con le organizzazioni internazionali».

30.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera a), sostituire le parole: «dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» con le seguenti: «degli stranieri».

30.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale».

30.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma dopo le parole: «repubblica e» inserire la seguente: «tutte».

30.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma alla lettera e) sostituire la parola: «moneta» con le seguenti: «politica monetaria».

30.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera e) dopo le parole: «tutela del risparmio» inserire le seguenti: «del credito».

30.28

PAGLIARI, LO MORO, VACCARI, SCALIA, CANTINI, DEL BARBA, FAVERO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, PADUA, BROGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera e) sostituire le parole: «tutela della concorrenza» con le seguenti: «tutela e promozione della concorrenza».

30.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera e) sostituire le parole: «tutela della concorrenza» con le seguenti: «tutela e promozione della concorrenza».

30.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera e), dopo le parole: «tutela della concorrenza» inserire le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

30.31

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma 1, lettera e), dopo la parola: «coordinamento» inserire la seguente: «generale».

30.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera f), dopo la parola: «Stato», inserire le seguenti: «e delle Regioni».

30.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f) , dopo le parole: «leggi elettorali;» inserire le seguenti: «rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

30.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f), dopo le parole: «leggi elettorali;» inserire le seguenti: «rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f), dopo le parole: «leggi elettorali;» inserire le seguenti: «tutela delle delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera f), dopo la parola: «referendum» inserire le seguenti: «regionali e».

30.37

LANZILLOTTA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «e degli enti pubblici nazionali;» inserire le seguenti: «disposizioni di principio sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali;».

30.38

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), sopprimere le parole da: «orme» fino a «nazionale».

30.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), sostituire le parole: «norme sul procedimento amministrativo» con le seguenti: «disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo»;».

30.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «sul procedimento amministrativo», inserire le seguenti: «, sulla semplificazione amministrativa».

30.41

FUCKSIA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLLNI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «procedimento amministrativo», inserire le seguenti: «, sulla semplificazione amministrativa».

Conseguentemente, all'articolo 30, lettera b), sopprimere le parole: «semplificazione e la».

30.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera g), dopo le parole: «procedimento amministrativo» inserire le seguenti: «, al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure,».

30.43

ICHINO, MARAN, SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, alla lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis. disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici e privati».

30.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», lettera g), dopo la parola: «pubbliche» aggiungere la seguente: «centrali».

30.45

ICHINO, MARAN, SUSTA, LANZILOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione degli standard e dei criteri generali di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego e relativo controllo».

30.46

DIRINDIN, LEPRI, MATURANI, DE BIASI, LAURA BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, sostituire la lettera m) con le seguenti:

«m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) norme generali per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.47

GUERRA, DIRINDIN, FEDELI, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, LO MORO, LAURA BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRIERI, LAI, LEPRI, LO GIUDICE, LONGO, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PEGORER, PETRAGLIA, LUCIO ROMANO, RUSSO, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera m) con le seguenti:

«m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m-bis) disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera m) con le seguenti:

«m) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono comunque essere garantiti su tutto il territorio nazionale in modo uguale.

m-bis) disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza e la qualità alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m), dopo le parole: «determinazione dei livelli essenziali»; inserire le seguenti: «minimi».

30.50

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117» secondo comma, lettera m), sopprimere le parole da: «disposizioni» fino a: «lavoro».

30.51

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m), sopprimere le parole: «disposizioni generali e comuni per la».

30.52

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso »Art. 117» al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute», con le seguenti: «norme generali per la tutela della salute»;

b) alla lettera n), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione» con le seguenti: «norme generali sull'istruzione»;

c) alla lettera s) con la seguente: «ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;

d) alla lettera u), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio», con le seguenti: «norme generali sul governo del territorio».

30.53

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, alla lettera «m)» sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti: «tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro».

30.54

TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali» fino alla fine della lettera mede-

sima con le seguenti: «tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro».

30.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera m), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti: «principi fondamentali della tutela della salute, della sicurezza e qualità alimentare, della tutela e sicurezza del lavoro».

30.56

PARENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;» con le seguenti: «norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro».

30.57

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute,», con le seguenti: « norme generali per la tutela della salute,».

30.58

LIUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) dopo le parole: «tutela della salute», inserire le seguenti: «per le istituzioni sanitarie e i policlinici di rilievo nazionale».

30.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m) dopo le parole: «tutela della salute», inserire le seguenti: «, istituzioni sanitarie e policlinici di rilievo nazionale».

30.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera m) dopo le parole: «per la sicurezza» inserire le seguenti: «e la qualità».

30.61

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sopprimere le parole: «e per la tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera o) aggiungere, in fine, le parole: «e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera m) sopprimere le parole: «e per la tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera o) aggiungere, in fine, le parole: «e la tutela e sicurezza del lavoro».

30.63

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis. programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;».

Conseguentemente,

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le parole: «di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali.».

30.64

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera n), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione», con le seguenti: «norme generali sull'istruzione».

30.65

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali».

30.66

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione» inserire le seguenti: «e sul diritto allo studio».

30.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CENELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «sull'istruzione» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo

alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie».

30.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «sull’istruzione» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minori albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.69

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sopprimere le parole da: «ordinamento» fino a: «tecnologica».

30.70

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, MATTESINI, CANTINI, ORRÙ, CIRINNÀ, RICCHIUTI, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera n) sostituire le parole: «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e» con le seguenti: «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

Conseguentemente, al terzo comma sopprimere le parole: «, di promozione del diritto allo studio, anche universitario».

30.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera n) sostituire le parole: «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e», con le seguenti: «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

30.72

PARENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 117», alla lettera n) sostituire la parola: «scolastico» con le seguenti: «nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».

30.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), sostituire la parola: «scolastico», con le seguenti: «nazionale del sistema educativo di istruzione e formazione».

30.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera n) sostituire la parola: «scolastico», con le seguenti: «nazionale del sistema educativo di istruzione».

30.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «ordinamento scolastico» inserire le seguenti: «diritto allo studio;».

30.76

SERRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera n), dopo le parole: «ordinamento scolastico» inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto e nella salvaguardia della continuità didattica a tutela della dignità della persona e di ogni alunno portatore di disabilità».

30.77

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera o), sopprimere le parole: «ivi compresa la previdenza complementare e integrativa».

30.78

LEPRI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disposizioni generali e comuni per le politiche attive del lavoro;».

30.79

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, sopprimere le lettere p) e v).

30.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera p) sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni».

30.81

PAGLIARI, LO MORO, DIRINDIN, PUPPATO, FAVERO, DEL BARBA, CANTINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SCALIA, VACCARI, PADUA, BROGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma lettera p) sostituire le parole: «di principio» con le seguenti: «generali e comuni».

30.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera p), sostituire le parole: «di principio» con le seguenti: «generali e comuni».

30.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma lettera p) sostituire le parole: «di principio» con le seguenti: «comuni».

30.84

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera p), dopo le parole: «disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni», aggiungere le seguenti: «e degli enti di area vasta per le aree non metropolitane, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia per quelli ubicati in territori interamente montani, anche per quanto riguarda la formazione degli organi di governo».

30.85

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;».

30.86

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art 117», secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: «commercio con l'estero».

30.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art 117», secondo comma, lettera q), alle parole: «commercio con l'estero;» premettere le seguenti: «programmazione del;».

30.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1 capoverso «Art 117», secondo comma, lettera q), alle parole: «commercio con l'estero;» premettere le seguenti: «promozione del;».

30.89

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s), con le seguente: «s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;»

30.90

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s), con la seguente: «s) ambiente e ecosistema; tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;».

30.91

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s), con la seguente: «ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;».

30.92

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PAGLLNI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera s), premettere le seguenti parole: «ambiente, ecosistemi e loro tutela;».

Conseguentemente, alla medesima lettera s) sopprimere le parole: «su ambiente e ecosistema.».

30.93

MARCUCCI, DI GIORGI, PUGLISI, LIUZZI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, alla lettera s) dopo la parola: «tutela» inserire le seguenti: «e valorizzazione».

30.94

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera s), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali».

30.95

BISINELLA, STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «art. 117», secondo comma, lettera s), sopprimere le seguenti parole: «e comuni».

30.96

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNARTO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art 117», lettera s), sopprimere le parole da: «sulle attività» fino a: «sportivo».

30.97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera s), dopo le parole: «sulle attività culturali» inserire le seguenti: «, ivi compresi lo spettacolo dal vivo e il cinema.».

30.98

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117» comma secondo, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) ordinamento delle professioni intellettuali e dei relativi organi e della comunicazione;».

30.99

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera u).

30.100

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera u), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni», con le seguenti: «principi generali».

30.101

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera u), sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni sul governo del territorio», con le seguenti: «norme generali sul governo del territorio».

30.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti: «disposizioni generali sull’edilizia».

30.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere, la lettera v).

Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

30.104

PETROCELLI, GIROTTI, CASTALDI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DON NO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

30.105

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma sopprimere la lettera v).

30.106

CIOFFI, ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo dibattito pubblico».

Conseguentemente, alla lettera z), dopo le parole: «norme di sicurezza» inserire le seguenti: «, previo dibattito pubblico» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «, previo dibattito pubblico».

30.107

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera z).

30.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera z), sopprimere le parole da: «infrastrutture strategiche» fino a: «norme di sicurezza;».

Conseguentemente, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: grandi reti di trasporto e di navigazione».

30.109

SCIBONA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al secondo comma, lettera z), sopprimere le parole da: «infrastrutture strategiche» fino a: «norme di sicurezza;».

Conseguentemente, al comma terzo, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative alle grandi reti di trasporto e di navigazione».

30.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) ordinamento e valorizzazione del patrimonio demaniale statale.».

30.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, dopo la lettera z), aggiungere la seguente: «z-bis) conservazione e tutela, del patrimonio demaniale statale;».

30.112

GUERRA, DIRINDIN, FEDELI, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, LO MORO, BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVellini, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DI GIORGI, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRIERI, LAI, LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO MUCCHETTI, PEGORER, PETRAGLIA, ROMANO, RUSSO, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Nelle materie di cui al secondo comma, nelle quali lo Stato

ha legislazione esclusiva per quanto attiene la definizione di disposizioni generali e comuni, in caso di inerzia della legislazione statale, la legge regionale può comunque intervenire, con norme cedevoli, sulla base delle disposizioni generali desumibili dalle leggi vigenti.».

30.113

PAGLIARI, LO MORO, DIRINDIN, MOSCARDELLI, DEL BARBA, CANTINI, FAVERO, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, PADUA, BROGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Nelle materie in cui è attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma la competenza legislativa su disposizioni generali e comuni, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali.».

30.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«La legge dello Stato può espressamente prevedere norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative; sull'approvazione di tale legge si pronuncia in ogni caso il Senato della Repubblica; ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti».

30.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Nelle materie e nelle funzioni, in cui è attribuita allo Stato ai sensi del secondo comma la competenza legislativa su norme generali, le Regioni hanno competenza legislativa sulle norme particolari, integrative o

specificative della disciplina statale, nei limiti espressamente definiti dalle norme generali.».

30.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Nelle materie attribuite alla potestà esclusiva statale di dettare norme generali le Regioni hanno potestà legislativa nei limiti di quanto previsto dalle norme generali statali.».

30.117

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATI

Al comma 1, capoverso «Art 117», il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
 - b) dotazione infrastrutturale;
 - c) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
 - d) promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese;
 - e) salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario;
 - f) disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
 - g) valorizzazione e organizzazione regionale del turismo;
 - h) regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica;
 - i) ordinamento degli enti di area vasta;
 - l) ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».
-

30.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art 117», il terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».

30.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art 117», il terzo comma, premettere il seguente periodo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: grandi reti di trasporto e di navigazione».

30.120

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCISONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma, dopo le parole: «Spetta alle Regioni» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica.».

30.121

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma, dopo le parole: «in materia di», aggiungere le seguenti: «disciplina sull'intero territorio regionale delle forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo degli enti di area vasta nonché del relativo ordinamento.».

Conseguentemente all'articolo 39, sopprimere il comma 4.

30.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche».

30.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

30.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «tutela della rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, ».

30.126

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma terzo, primo periodo, sostituire le parole: «di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizza-

zione in ambito regionale dei servizi alle imprese» *con le seguenti*: «di programmazione e organizzazione dei servizi sociali, di gestione dei servizi sanitari, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese».

30.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «e organizzazione dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali».

30.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «dei servizi relativi all'assistenza e all'organizzazione sanitaria».

30.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «dei servizi sanitari e sociali» con le seguenti: «servizi sociosanitari».

30.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «dei servizi sanitari e sociali», inserire le seguenti: «all'assistenza e organizzazione sanitaria».

30.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «dei servizi sanitari e sociali», inserire le seguenti: «all'assistenza e alla gestione sanitaria».

30.132

LEPRI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «servizi sanitari e sociali,» inserire le seguenti: «di programmazione e organizzazione delle politiche attive del lavoro,».

30.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

30.134

PARENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma terzo, dopo le parole: «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» inserire le seguenti parole: «e formative».

30.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di servizi scolastici», con le seguenti: «di servizi relativi all'organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici».

30.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «di servizi scolastici», inserire le seguenti: «dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione».

30.137

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere le seguenti parole: «di istruzione e formazione professionale.».

30.138

MUSSINI, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sostituire le parole: «, di istruzione e formazione professionale,» con la seguente: «e» .

30.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «anche universitario» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alla revisione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, francesi, franco-provenzale, friulana, ladina, accitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.140

LEPRI

Al comma 1, capoverso «Art. 117» al terzo comma dopo le parole: «delle attività culturali» inserire le seguenti: «sportive».

30.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «culturali e paesaggistici» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, francesi, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

30.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, dopo le parole: «culturali e paesaggistici» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alla previsione di forme di promozione, insegnamento e tutela delle lingue minoritarie».

30.143

BISINELLA, STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo» con le seguenti: «di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale».

30.144

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere le seguenti parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

30.145

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sopprimere, in fine, le parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

30.146

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al terzo comma sostituire le parole: «, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.» con le seguenti: «, Ogni materia non espressamente riservata alle Regioni è di competenza dello Stato».

30.147

D'ALI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano almeno la predetta soglia minima di popolazione, previa intesa tra le stesse».

Conseguentemente, all'articolo 31, primo comma, dopo la lettera b) inserire il seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

30.148

MAURIZIO ROSSI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di Regioni con popolazione inferiore a 5 milioni di abitanti l'esercizio della funzione legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari deve essere svolto in forma associata tra Regioni contigue che complessivamente raggiungano la soglia minima di cinque milioni di abitanti, previa intesa tra le stesse ai sensi dell'ottavo comma».

Conseguentemente, all'articolo 31 comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi e sanitari devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di abitanti, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

30.149

PAGLIARI, LEPRI, LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, FAVERO, MOSCARDELLI, VACCARI, SCALIA, CANTINI, DEL BARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il terzo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione. La relativa disciplina è definita con legge regionale».

30.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il terzo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee».

30.151

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quarto comma.

30.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art 177», sostituire il quarto comma con il seguente: «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

30.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art 177», sostituire il quarto comma con il seguente: «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale».

30.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il quarto comma con il seguente: «Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme quando sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita e prestazioni di servizi nel territorio nazionale. Ove il voto del Senato sia contrario, la Camera delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti.».

30.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il quarto comma con il seguente: «Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Camera dei deputati, acquisito il voto vincolante del Senato, può adottare una disciplina uniforme quando sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita e prestazioni di servizi nel territorio nazionale.».

30.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sostituire il quarto comma con il seguente: «Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni.».

30.157

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, premettere la seguente parola: «Anche».

30.158

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo.».

30.159

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo.».

30.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo.».

30.161

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «Su proposta del Governo.».

30.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sostituire le parole: «Su proposta del governo, la legge dello Stato può intervenire in materie» con le seguenti: «La legge dello Stato può intervenire in materie».

30.163

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SIMEONI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sostituire le parole: «Su proposta del Governo», con le seguenti: «Su proposta del Senato della Repubblica».

30.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo le parole: «Su proposta del Governo,» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante del Senato,».

30.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo le parole: «Su proposta del Governo, » inserire le seguenti: «, previo parere favorevole del Senato,».

30.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, dopo le parole: «quando lo richieda» inserire le seguenti: «, la tutela dei livelli uguali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.».

30.167

DIRINDIN, MATURANI, DE BIASI, LAURA BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BIGNAMI, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, LAI, LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO, DARIO STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, dopo le parole: «della Repubblica» inserire le seguenti: «, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.».

30.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, dopo le parole: «della Repubblica» inserire le seguenti: «, e in particolare la tutela di uguali livelli di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.».

30.169

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.».

30.170

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «in tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».

30.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».

30.172

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni e delle associazioni di Comuni per la gestione delle funzioni fondamentali».

30.173

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quinto comma.

30.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al quinto comma, sostituire le parole: «con legge dello Stato», con le seguenti: «con legge bicamerale».

30.175

CASSON, DIRINDIN, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma, dopo le parole: «delegare alle Regioni» aggiungere le seguenti: «, anche su loro richiesta».

30.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al sesto comma, dopo le parole: «delegare alle Regioni» inserire le seguenti: «, anche su loro richiesta».

30.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al sesto comma dopo le parole: «alle Regioni» inserire le seguenti: «e alle Province autonome».

30.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma dopo le parole: «loro attribuite» sopprimere le seguenti: «nel rispetto della legge statale o regionale».

30.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sesto comma aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono determinate le dimen-

sioni minime di popolazione dei Comuni per la gestione delle funzioni fondamentali».

30.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo Statuto della Regione tutela le minoranze linguistiche e territoriali.»

30.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, aggiungere il seguente periodo: «lo Statuto della Regione promuove e tutela le lingue minoritarie.»

30.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», settimo comma, aggiungere il seguente periodo: «lo Statuto della Regione tutela ero rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche.»

30.183

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al settimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni.»

30.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo il settimo comma, è inserito il seguente: «Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni».

30.185

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIERIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI,
MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 117», dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni e delle associazioni di Comuni per la gestione di tutte le funzioni fondamentali.»

Art. 31.

31.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

31.2

COMPAGNONE

Sopprimere l'articolo.

31.3

BONFRISCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. – (Abrogazione dell'articolo 118 della Costituzione). – 1. L'articolo 118 della Costituzione è abrogato».

31.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. – (Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione). – 1. All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale"».

31.5

COMPAGNONE, MILO

Sopprimere il comma 1.

31.6

BONFRISCO, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è abrogato».

31.7

COMPAGNONE, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni"».

31.8

BONFRISCO, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.9

D'ANNA, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del primo comma sono soppresse»».

31.10

Eva LONGO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", per assicurarne l'esercizio unitario," sono soppresse».

31.11

MILO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse».

31.12

TARQUINIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province," sono soppresse».

31.13

BRUNI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato"».

31.14

BONFRISCO, LONGO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Regioni"».

31.15

MILO, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato"».

31.16

MINZOLINI, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Città metropolitane," sono soppresse».

31.17

COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", Regioni" sono soppresse».

31.18

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

31.19

D'ANNA, LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la parola: "sussidiarietà," è soppresa».

31.20

D'ANNA, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

31.21

MINZOLINI, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", differenziazione" sono soppresse».

31.22

MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, secondo comma, della Costituzione è abrogato».

31.23

MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Comuni, le Province e" sono soppresse».

31.24

BONFRISCO, TARQUINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse».

31.25

MILO, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse».

31.26

D'ANNA, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province" sono soppresse».

31.27

D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "e le Città metropolitane".».

31.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane« sono sostituite dalle seguenti: »e le Città metropolitane".».

31.29

Eva LONGO, TARQUINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.30

Eva LONGO, TARQUINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.31

MILO, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.32

D'ANNA, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "e di quelle" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.33

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "con legge" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.34

BONFRISCO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "statale" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.35

BONFRISCO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse».

31.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse.

31.37

BONFRISCO, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.41

TARQUINIO, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono abrogati».

31.42

MINZOLINI, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

31.43

BRUNI, TARQUINIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni"».

31.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni"».

31.45

COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione la parola: "statale" è soppressa».

31.46

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "Stato e" sono soppresse».

31.47

BRUNI, LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.49

EVA LONGO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.51

COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.53

MILO, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.54

DE PETRIS, BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTO FARO PETRAGLIA STEFANO URAS
MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da:
"nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.55

BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da:
"nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

31.56

DE PETRIS, BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTO FARO PETRAGLIA STEFANO URAS
MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da:
"nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

31.57

MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle
lettere *b)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle se-
guenti: "all'articolo"».

31.58

DE PETRIS, BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTO FARO PETRAGLIA STEFANO URAS
MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo"».

31.59

D'ANNA, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

31.60

DE PETRIS, BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTO FARO PETRAGLIA STEFANO URAS
MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

31.61

BRUNI, TARQUINIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.62

COMPAGNONE, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a "generale," nel quarto comma sono soppresse».

31.63

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.63a

BRUNI, TARQUINIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a: "associati," nel quarto comma sono soppresse».

31.64

Eva LONGO, TARQUINIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».

31.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».

31.66

BRUNI, MILO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».

31.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTAFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».

31.68

BRUNI, D'ANNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.69

COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.70

BONFRISCO, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "associati,", nel quarto comma, sono soppresse».

31.71

MILO, TARQUINIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "nella materia della tutela dei beni culturali", sono soppresse».

31.72

BRUNI, COMPAGNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "della tutela" sono soppresse».

31.73

D'ANNA, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

31.74

MILO, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane," sono soppresse».

31.75

BONFRISCO, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni," sono soppresse».

31.76

TARQUINIO, LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione la parola "Stato," è soppressa».

31.77

BRUNI, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e" sono sostituite dalla seguente: "1"».

31.78

MILO, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane, Province" sono soppresse».

31.79

MILO, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane" sono soppresse».

31.80

COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni," sono soppresse».

31.81

BRUNI, D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Città metropolitane, Province" sono soppresse».

31.82

BRUNI, TARQUINIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole "Città metropolitane," sono soppresse».

31.83

BRUNI, BONFRISCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

31.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

31.85

TARQUINIO, MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.86

BONFRISCO, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino a "generale," sono soppresse».

31.87

D'ANNA, MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", singoli e associati," sono soppresse».

31.88

COMPAGNONE, BRUNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", sulla base del principio di sussidiarietà" sono soppresse».

31.89

BONFRISCO, D'ANNA

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e d).

31.90

BONFRISCO, D'ANNA

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), ed d).

31.91

MILO, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), e c).

31.92

BRUNI, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) ed e).

31.93

D'ANNA, COMPAGNONE

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

31.94

COMPAGNONE, BRUNI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

31.95

MINZOLINI, BRUNI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

31.96

MILO, COMPAGNONE

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

31.97

BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed e).

31.98

BRUNI, BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

31.99

MILO, COMPAGNONE

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) ed e).

31.100

COMPAGNONE, MILO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

31.101

D'ANNA, COMPAGNONE

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

31.102

Eva LONGO, BRUNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.103

MINZOLINI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è abrogato;».

31.104

COMPAGNONE, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni";».

31.105

MILO, D'ANNA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «da assicurare» inserire la seguente: «l'efficacia».

31.108

TARQUINIO, D'ANNA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la semplificazione e».

31.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la semplificazione» inserire
le seguenti: «, l'efficacia».*

31.110

COMPAGNONE, MILO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e la trasparenza».

31.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'azione amministra-
tiva», inserire le seguenti: « in base al principio del buon andamento
della pubblica amministrazione e».*

31.112

D'ANNA, COMPAGNONE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo criteri di ef-
ficienza e di responsabilità degli amministratori».*

31.113

MILO, LONGO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo criteri di ef-
ficienza».*

31.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «secondo criteri» inserire le seguenti: «, di economicità».

31.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: «di efficienza» inserire le seguenti: «, di economicità».

31.116

BRUNI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «efficienza», inserire la seguente: «efficacia».

31.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitaria mente interessando una soglia minima di popolazione residente, stabilita con legge dello Stato, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

31.118

D'ANNA, MILO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

31.119

Eva LONGO, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

31.120

TARQUINIO, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e paesaggistici».

31.121

MILO, TARQUINIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici», aggiungere le seguenti: «e della ricerca scientifica e tecnologica».

31.122

BRUNI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto», in fine, il seguente periodo: «disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di navigazione di interesse nazionale».

31.123

COMPAGNONE, D'ANNA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). Al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, ove se ne ravvisi la necessità, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante."».

31.124

BRUNI, TARQUINIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

31.125

BRUNI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e-bis*). Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, riconoscono e promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e ne favoriscono l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere economico, sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della loro autonomia."».

31.126

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) La parola: "Regioni", ovunque ricorre, è sostituita con la parola "Macroaree"».

31.127

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

Conseguentemente all'articolo 38 aggiungere in fine il seguente comma: «13-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato detta criteri e modalità per il riordino della disciplina delle società partecipate al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza. e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli or-

gani sociali delle società partecipate sia dagli Enti territoriali che dallo Stato».

31.128

QUAGLIARIELLO, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

31.129

COMPAGNONE, D'ANNA

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*). Al quarto comma, dopo le parole: "interesse generale", sono inserite le seguenti: "di carattere economico, sociale, civile e culturale"».

Art. 32.

32.1

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» apportare le seguenti modificazioni:

1) *la parola «Regioni», ovunque ricorra, è sostituita con la parola: «Macroaree»;*

2) *All'ultimo comma sostituire la parola: «Regione» con la parola: «Macroarea».*

32.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sopprimere le parole: «dell'equilibrio».

32.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «dell'equilibrio» con le seguenti: «della sostenibilità».

32.4

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 1, capoverso «Art. 119» primo comma, sopprimere le parole: « , e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

32.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, opprimere le parole da: «e concorrono» fino alla fine del comma.

32.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «concorrano ad assicurare» con le seguenti: «assicurano, garantendo il mantenimento dei servizi ai cittadini, ».

32.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «concorrano ad assicurare» con le seguenti: «assicurano».

32.8

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma sopprimere le seguenti: «derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea».

32.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al secondo comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

32.10

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al comma secondo, al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Entro i limiti della pressione tributaria fissati dalla legge statale.».

32.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio».

32.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sostituire le parole: «al gettito di tributi» con le seguenti: «alle entrate».

32.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sopprimere le parole da: «, e secondo quanto» fino alla fine del comma.

32.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, , capoverso «Art. 119», secondo comma, sostituire le parole: «quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del» con le seguenti: «i principi di».

32.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sopprimere le parole da: «, ai fini del coordinamento» fino alla fine del comma.

32.16

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque rispettando un criterio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzione esercitate sul territorio».

32.17

GUERRA, DIRINDIN, MARTINI, MATURANI, DE BIASI, LO MORO, LAURA BIANCONI, ALBANO, ANGIONI, ANITORI, BAROZZINO, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CERVELLINI, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRIERI, LAI, LEPRI, LONGO, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PETRAGLIA, ROMANO, RUSSO, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, STEFANO, TOCCI, URAS, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

32.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

32.19

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».

32.20

BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».

32.21

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«L'autonomia impositiva di Regioni e Comuni è esercitata nei limiti definiti con legge dello Stato. Non può, in nessun caso, avere effetti retroattivi, e concorre alla soglia di cumulo massimo della pressione fiscale individuata con norma costituzionale o con legge dello Stato».

32.22

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le agenzie regionali delle entrate sono centri unitari di servizio tributario e le regioni partecipano alla loro gestione e definiscono strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accredito diretto del riscosso agli enti titolari del tributo, nonché le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle partecipazioni».

32.23

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGO, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, per l'attribuzione di risorse e imposte, si deve tener conto dell'effettivo gettito tributario».

32.24

AZZOLLINI

Al comma 1, capoverso, «Art. 119», comma terzo, dopo le parole: «La legge dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,».

32.25

BONFRISCO

Al/comma 1, capoverso, «Art. 119» comma terzo, dopo le parole: «La legge dello Stato» inserire le seguenti: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,».

32.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso, «Art 119», al terzo comma, dopo le parole da: «fondo perequativo» inserire le seguenti: «per garantire la coesione e la solidarietà sociale».

32.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e minor sviluppo economico e infrastrutturale».

32.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

32.29

BISINELLA , CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al terzo comma aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine

delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*».

32.30

D'ALI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quarto comma.

32.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, , capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituire le parole: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.», con le seguenti: «La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

32.32

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», comma quarto, sopprimere lo seguente parola: «pubbliche».

32.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art.119» quarto comma sopprimere le parole:« sulla base degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza».

32.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119» quarto comma, sostituire le parole da: «di riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: « che garantiscono uguali prestazioni civili, sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite le parole da: «di riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che assicurino uguali prestazioni sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che assicurino uguali prestazioni sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale».

32.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «costo e di» fino alla fine del comma con le seguenti: «uguali prestazioni civili, sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituire la parola da: «costo e di» fino alla fine del comma con le seguenti: «uguali prestazioni civili, sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale».

32.39

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», comma quarto, aggiungere infine il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina le modalità per verificare, ad opera di organismi indipendenti, il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dalle disposizioni del presente articolo da parte dei bilanci e delle leggi di spesa delle Regioni.».

32.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.41

TOSATO, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quinto comma.

32.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quinto comma.

32.43

PAGLIARI, LEPRI, LO MORO, DIRINDIN, CANTINI, DEL BARBA, FAVERO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, PADUA, BROGLIA

Al capoverso «Art. 119», al quinto comma, dopo le parole: «metropolitane e Regioni» aggiungere, infine, il seguente periodo: «All’attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al quinto comma, dopo le parole: «metropolitane e Regioni.» aggiungere, infine, il seguente periodo: «All’attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il sesto comma.

32.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sostituire la parola: «solo» con la seguente: «anche» e sopprimere dalle parole: «e a condizione che» fino alla fine del comma».

32.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sopprimere dalle parole: «e a condizione che» fino alla fine del comma.

32.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

32.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato può introdurre misure premiate o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

32.50

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: «In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere prevista l'abolizione delle addizionali esistenti e il divieto di applicazione di addizionali e sovrainposte.».

32.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il sesto comma, aggiungere il seguente: «Lo Stato può introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

32.52

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata nonché l'efficienza nell'amministrazione dei tributi e l'incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale.».

32.53

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata.».

Art. 33.

33.1

BARANI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. – All'articolo 120 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la parola: "Macroaree" e la parola: "Regione" è sostituita con la parola: "Macroarea"».

33.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, CIOFFI, COTTI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'utilizzo permanente di parti di territorio nazionale per attività militare è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma in-

teressata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale per le popolazioni ivi residenti"».

33.3

COTTI, CRIMI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'impiego permanente di parti di territorio nazionale come poligoni militari per esercitazioni a fuoco è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale".».

33.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «conforme».

33.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STÉFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».

33.6

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora, a seguito di gravi disavanzi finanziari, a Regioni, Città metropolitane o Comuni siano assegnate forme straordinarie di ripianamento finanziario da parte dello Stato, il Governo procede in

ogni caso al commissariamento sostituendo il sindaco o il presidente di Regione. Lo Stato vigila con continuità sull'equilibrio di bilancio di Regioni, Città metropolitane e Comuni"».

33.7

SIMEONI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I commissari e gli organi sostitutivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato"».

33.0.1

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente)

1. Sono organi della Macroarea: il Consiglio di Macroarea, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio esercita le potestà legislative attribuite alla Macroarea e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta è l'organo esecutivo delle Macroaree.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Macroarea; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti di Macroarea; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Macroarea, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 34.

34.1

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

34.2

MILO, COMPAGNONE

Sopprimere l'articolo.

34.3

BONFRISCO, BRUNI

Sopprimere il comma 1.

34.4

BONFRISCO, MINZOLINI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e"».

34.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «sostituire le parole del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione sono sostituite dalle seguenti: del Presidente e degli altri compo-

menti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma" e le parole: "capoluogo di Regione" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti»».

34.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «le parole del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma».

34.7

LANZILLOTTA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali è determinato dagli Statuti sulla base dei criteri definiti dalla legge statale».

34.8

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. – All'articolo 122 della Costituzione, ovunque ricorrano, la parola "regionali" e la parola "regionale" sono sostituite con le seguenti: "di Macroarea"».

«1-ter. – All'articolo 122 della Costituzione, al primo comma, la parola "Regione" è sostituita con la seguente "Macroarea"».

34.9

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo"».

34.0.1

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(All'articolo 123, della Costituzione)

1. Ovunque ricorrano, la parola: "regionali" e la parola: "regionale" sono sostituite con le seguenti "di Macroarea" e, la parola "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

34.0.2

D'ANNA, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli"».

34.0.3

D'ANNA, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali"».

34.0.4

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modificazioni agli articoli 124 e 125 della Costituzione)

1. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 35.

35.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

35.2

BUEMI, FAUSTO GUIHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Modificazione dell'articolo 126 della Costituzione)

«1. All'articolo 126 della Costituzione, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale o perché il Presidente della Giunta sia stato sospeso a seguito di sentenza penale di condanna, nei casi previsti dalla legge di cui all'articolo 70, primo comma. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica"».

35.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 – *(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)* – 1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica"».

35.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 – *(Modificazioni all'articolo 126 della Costituzione)* – 1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale"».

35.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 – (*Modifiche all'articolo 126 della Costituzione*) – 1. All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica"».

35.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 – (*Modifica all'articolo 126 della Costituzione*) – 1. All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato con parere conforme del Senato della Repubblica"».

35.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante».

35.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «conforme».

35.9

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. – All'articolo 126 della Costituzione, ovunque ricorrano la parola "regionali" e la parola "regionale" sono sostituite con le seguenti: "di Macroarea"».

35.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Parere di merito su leggi regionali)

1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza"».

35.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "regionale" è sostituita dalla seguente: "di Macroarea";

b) ovunque ricorra la parola: "Regione" è sostituita dalla seguente: "Macroarea"».

35.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Senato, nei modi previsti dal rispettivo regolamento, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di cui al primo comma quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea"».

35.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Comune e la Città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge"».

35.0.5

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Ferma restando la disciplina prevista per le regioni di cui al primo comma dell'articolo 116, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti,

delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali"».

Conseguentemente dopo il comma 8 dell'articolo 38 inserire il seguente: «8-bis. Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

35.0.6

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Le Regioni di cui al comma precedente sono organizzate nelle seguenti Macroaree;

Valle d'Aosta/Valle d'Aoste-Piemonte-Liguria o Macroarea del Nord-Ovest;

Lombardia-Emilia-Romagna o Macroarea del Centro-Nord;

Alto Adige/Sudtirolo-Triveneto o Macroarea del Nord-Est;

Sardegna-Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo o Macroarea del Centro;

Molise-Campania-Puglia-Basilicata o Macroarea del Sud;

Calabria-Sicilia o Macroarea dello Stretto».

35.0.7

D'ALÌ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Accorpamento di Regioni)

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in nuove Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzio-

nali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate".

2. Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere all'accorpamento dei rispettivi territori, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

35.0.8

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra, la parola: "regionali" è sostituita con la seguente: "di Macroaree";

b) ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la seguente: "Macroaree";

c) Al comma 2, la parola: "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

35.0.9

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 133 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

35.0.10

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 134 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la seguente: "Macroaree"».

35.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esercita i poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dai trattati istitutivi dell'Unione europea nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

3. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti. Nel caso di parere contrario ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione o di parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, disatteso dalla Commissione che ha svolto l'esame in sede referente, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

35.0.12

COCIANCICH

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti».

Art. 36.

36.1

PALMA, FALANGA

Sopprimere l'articolo.

36.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

36.3

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «undici»;*
 - 2) sostituire le parole: «un terzo nominati» con le seguenti: «due nominati»;*
 - 3) sostituire le parole: «un terzo dalle» con le seguenti: «tre dalle»;*
 - 4) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*
-

36.4

PALMA, FALANGA

Al comma 1, alla lettera a), la parola: «supreme» è soppressa.

36.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Alla lettera a) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due» e la
parola: «due» con la seguente: «tre».*

36.6

PALMA, FALANGA

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis: nel secondo comma le parole: "giurisdizioni superiori ordi-
naria ed amministrative", sono sostituite dalle seguenti: "delle giurisdizioni
ordinaria ed amministrative dopo almeno venti anni di esercizio"».

36.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.8

BARANI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 135 della Costituzione, comma 6, la parola: "re-
gionale" è sostituita con le seguenti: "Macroarea"».

36.0.1

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.» All'articolo 136 della Costituzione. comma 2, la pa-
rola: «regionali» è sostituita con le seguenti: «di Macroarea».

36.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTIA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 137 sono aggiunti i seguenti commi:

"Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.

I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte"».

36.0.3

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Parlamento nel suo complesso. con la procedura di cui all'articolo 70, comma primo. La proclamazione stessa del risultato affermativo determina lo scioglimento della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica convoca entro novanta giorni i comizi elettorali e la nuova Camera dei deputati dovrà, entro due mesi dalla sua ricostituzione, porre ai voti, senza emendamenti, il disegno di legge già approvato ai sensi del primo comma. Ove la Camera dei deputati riapprovi, a maggioranza semplice, il disegno di legge costituzionale, esso è promulgato dal Presidente della Repubblica"».

36.0.4

Giovanni MAURO, NACCARATO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE, TREMONTI, MARIO MAURO, GAMBARO, DI GIACOMO, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte sempre a *referendum* popolare".

36.0.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PLAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi".

36.0.6

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati"».

36.0.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PLAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

36.0.8

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta", sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza di due terzi";

b) al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori", sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri di una Camera o un milione di elettori";

c) il terzo comma è abrogato.

36.0.9

BUEMI, LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 138 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le leggi di cui al primo comma sono sottoposte a *referendum* popolare, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

La legge di cui al primo comma, sottoposta a referendum, non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi"».

36.0.10

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserir il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

Art. 37.

37.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

37.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 1.

37.3

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 1.

37.4

TURANO, GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento".».

37.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

37.6

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.7

GIACOBBE, MUCCHETTI, CHITI, DE PETRIS, MARIO MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Dopo comma 1, inserire seguente:

«1-bis. All'articolo 48 della Costituzione dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"I cittadini residenti all'estero esercitano il diritto di voto per le elezioni regionali e per le elezioni amministrative con le stesse modalità valide per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione estero"».

37.8

COMPAGNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei principi e dei valori espressi nella Costituzione.

Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati"».

37.9

MINZOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 è abrogata.».

37.10

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata.».

37.11

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Sopprimere il comma 2.

37.12

MINZOLINI

Sopprimere il comma 2.

37.13

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCISONA, LUCIDI, PAGLLNI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

37.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

37.15

MUSSINI, DE PETRLS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 2.

37.16

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno"».

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6.

37.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PAGLLNI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire e risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici nè sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici"».

37.18

Giovanni MAURO, Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Naccarato, Ruvolo, Scavone

Sopprimere il comma 3.

37.19

MINZOLINI

Sopprimere il comma 3.

37.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

37.21

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 3.

37.22

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

37.23

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 3, capoverso «Art. 61», nel primo comma, dopo le parole: «nuova camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

37.25

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 4.

37.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 5.

37.27

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 5

37.28

MINZOLINI

Sopprimere il comma 5.

37.29

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi».

37.30

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti»

37.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 5 sostituire le parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «il Parlamento».

37.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 6.

37.33

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Sopprimere il comma 6.

37.34

MINZOLINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno"».

37.35

AZZOLLINI

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

37.60

BONFRISCO

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

37.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

37.37

TOCCI

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

– *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio entro il limite della copertura delle spese di investimento, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.";

– *sopprimere la lettera c).*

Conseguentemente all'articolo 37 dopo il comma 13 è aggiunto infine il seguente:

«13-bis. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.».

37.38

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al secondo comma, le parole: "delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti" con le seguenti: "della Camera dei deputati adottata a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti"».

37.39

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, sostituire la lettera a) ,con la seguente:

«a) al secondo comma, le parole: "delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti" con le seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottata a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti"».

37.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

37.41

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37.43

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al quarto comma, le parole: "Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ogni anno approvano"».

37.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati», con le seguenti: «il Parlamento».

37.45

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «La Camera dei deputati», con le seguenti: «Il Parlamento».

37.46

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

Conseguentemente, nel sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione sostituire le parole: «maggioranza assoluta», con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti».

37.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

37.48

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

37.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

37.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 7.

37.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

37.52

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, DE PIN

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

37.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
URAS

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «del nuovo Parlamento».

37.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

37.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

37.56

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7 sopprimere la lettera c).

37.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dal Parlamento».

37.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 8.

37.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 9.

37.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 10.

37.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 10, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le
seguenti: «al Parlamento».*

37.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 11.

37.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 11, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le
seguenti: «al Parlamento».*

37.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 12.

37.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 13.

Art. 38.

38.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 40 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono determinate con legge dello Stato, da adottarsi, su iniziativa governativa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

38.2

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

38.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

38.4

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

38.5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. – (*Disposizioni transitorie*). – 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di:

- tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
- quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;
- cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;
- dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
- tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
- ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

3. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

5. La prima riunione del Senato delle Autonomie ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alterna-

tivamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 30 della presente legge costituzionale».

38.6

BUEMI, Fausto LONGO, ZIN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 40».

Conseguentemente, all'articolo 40 il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento anticipato, ovvero alla cessazione per scadenza naturale, di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, commi 6 e 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione ai sensi del primo periodo».

38.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 1.

38.8

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sopprimere il comma 1.

38.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

2. I senatori a vita in carica alla data delle elezioni indette ai sensi del comma 1, cessano dalla carica il giorno antecedente la prima riunione delle nuove Camere».

38.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «della presente legge costituzionale» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali, ed esprimere una sola preferenza. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista è di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per la nomina di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti; secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il candidato della medesima lista che segue nell'elenco delle preferenze ottenute. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

38.11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELUNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «della Repubblica».

38.12

BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire, ovunque ricorrano, la parola: « regionali » e la parola: «regionale» con le seguenti: «Macroarea».

b) Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e della province autonome di Trento e Bolzano».

c) Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

d) Sopprimere il comma 2.

e) Sostituire, ovunque ricorre, la parola: «Regioni» con la seguente: «Macroarea».

f) Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: « o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

g) Sostituire, ovunque ricorre, la parola: «Regioni» con la seguente: «Macroarea».

38.13

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «e della Provincia autonoma di Trento».

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In applicazione di quanto stabilito dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Slidirol, ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate rispettivamente da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori».

38.14

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.» con le seguenti: «ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori, e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».

38.15

DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA STEFANO URAS MUSSINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «per una sola» fino alla fine del periodo con le seguenti: « per due liste di candidati la prima formata da consiglieri e la seconda formata dai sindaci dei rispettivi territori».

38.16

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, formata da consiglieri regionali e da sindaci dei rispettivi territori».

38.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo, periodo, sopprimere le parole: «e da sindaci».

38.18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «e da sindaci dei rispettivi territori» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza».

38.19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e da sindaci dei rispettivi territori» con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza» e al quarto periodo sostituire le parole: «l'ordine di presentazione nella lista dei» con le seguenti: «secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai».

Conseguentemente sopprimere i restanti periodi.

38.20

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « e può altresì esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista»;

– al quarto periodo, sopprimere le parole: «secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi»;

– dopo il quarto periodo inserire il seguente: «I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo la graduatoria dei voti di preferenza. In caso di parità delle preferenze il seggio è attribuito al candidato più anziano di età».

38.21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «di candidati».

38.22

ASTORRE

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo sopprimere le seguenti parole: «, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi,»;

b) dopo il quinto periodo inserire i seguenti: «Sono eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Ciascun consigliere può esprimere, uno o due voti di preferenza nell'ambito della medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere differente della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

38.23

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi.» con le seguenti: «nel rispetto della composizione del Consiglio Regionale».

38.24

MALAN

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

38.25

DE PETRIS, CAMPANELLA, RAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

38.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS, MUSSINI

Sopprimere il comma 2.

38.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sopprimere le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «delle Regioni a Statuto Speciale» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Friuli Venezia Giulia» e alle parole «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Sardegna» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Sicilia» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», alle parole: «tenendo conto», premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino
a «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Friuli Venezia Giulia».*

38.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino
a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Sardegna».*

38.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino
a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Sicilia».*

38.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino
a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Trentino Alto Adige/Südti-
rol».*

38.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino
a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Ao-
sta».*

38.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2 alle parole: «tenendo conto», premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2 sostituire le parole: «tenendo conto», con le seguenti: «assicurando la rappresentanza».

38.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «di maggiore consistenza», con le seguenti: «di minoranza».

38.42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «generale della popolazione».

38.43

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: «nazionale».

38.44

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

38.45

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Sopprimere il comma 3.

38.46

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, sostituire dalle parole: «anche in deroga al primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «sempre nei limiti fissati dal primo comma del medesimo articolo 57. La Regione che per effetto della revisione dell'attribuzione dei seggi, diminuisce il numero dei seggi ad essa attribuito vede decadere ugual numero di senatori con hanno ottenuto le minore preferenze nella lista che in Regione ha ottenuto la maggioranza dei seggi».

38.47

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica».

38.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

38.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Fino» a: «legge costituzionale».

38.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in base alle disposizioni del presente articolo,».

38.51

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

38.52

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

38.53

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

38.54

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

38.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

38.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «e non oltre sette».

38.57

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «delle elezioni» con le seguenti: «della prima riunione» e le parole: «successiva alla data con le seguenti: «successiva alle elezioni svolte dopo la data».

38.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4, sopprimere le parole da: «successiva» fino alla fine del periodo.

38.59

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

38.60

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

38.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 5.

38.62

D'ALÌ

Al comma 5, sostituire le parole: «dal Presidente della Giunta regionale o provinciale» con le seguenti: «dal Presidente della Repubblica».

38.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 6.

38.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» con le seguenti: «è approvata entro quattro mesi».

38.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» con le seguenti: «è approvata entro e non oltre quattro mesi».

38.66

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati di cui al comma 4», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 7.

38.68

MALAN

Al comma 7, dopo la parola: «permangono», inserire le seguenti: «, senza diritto di voto,».

38.69

PAGLIARI

Al comma 7, dopo la parola: «permangono nella stessa carica», inserire le seguenti: «, ad ogni effetto,».

38.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 8.

38.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 8, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

38.72

BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PITRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 8, sopprimere le parole da: «adottate», fino alla fine del
comma.*

38.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 9.

38.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA STEFANO,
URAS

*Al comma 9, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 36
della presente legge costituzionale».*

38.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 10.

38.76

BOCCHINO

Al comma 10, primo capoverso, dopo le parole: «Le leggi delle Regioni», inserire le seguenti: «a statuto ordinario»;

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, che deve avvenire sulla base di intese con le Regioni e le Province autonome, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»;

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'Art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.

13-ter. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'Art. 127 della Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.77

BOCCHINO

Al comma 10, primo capoverso, dopo le parole: «Le leggi delle Regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

38.78

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118,

primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni».

38.79

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.».

38.80

BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale.».

38.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».

38.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 11.

38.83

LUMIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge costituzionale. Sino all'adeguamento degli statuti speciali, le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

11-*bis*. I nuovi statuti speciali potranno derogare alle disposizioni del Titolo V della Costituzione e saranno approvati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione previa intesa fra lo Stato e la Regione speciale o la provincia autonoma.

11-*ter*. Le modificazioni agli statuti speciali approvate ai sensi del comma precedente non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.».

38.84

BOCCHINO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, che deve avvenire sulla base di intese con le Regioni e le Province autonome, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

38.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 11, sostituire le parole: «dei rispettivi statuti», con le seguenti: «, previa intesa dei rispettivi statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse; previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti».

38.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 11, sopprimere le parole: «sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome».

38.87

COTTI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dette intese potranno prevedere che la funzione legislativa e amministrativa in talune materie di competenza esclusiva statale, possano essere delegate alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.».

38.88

ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, COTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

38.89

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282».

38.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 12.

38.91

MALAN

Al comma 12, dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «l'autenticazione delle firme da parte di qualunque elettore incensurato, l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali.».

38.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a cui vanno aggiunti i giorni necessari alla Corte Costituzionale per emettere il giudizio di ammissibilità».

38.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 13.

38.94

TREMONTI, Giovanni MAURO, LANGELLA, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione».

38.95

BOCCHINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'Art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».

38.96

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Con legge Costituzionale, da approvare entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, sono trasferite al Senato le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata».

38.97

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNA, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggetti costitutivi della Repubblica presso il Senato della Repubblica. La Conferenza opera, nell'ambito del Senato, al fine di promuovere intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo, esprimendo il proprio parere alle competenti commissioni del Senato, e svolge le altre funzioni previste dalla legge».

38.98

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Entro la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera può, con ricorso motivato, sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale la legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese».

38.99

BOCCHINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'Art. 12 della Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:

"Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale"».

Art. 39.

39.1

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è soppresso».

39.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro trenta giorni» con le seguenti: «Nel termine di quindici giorni».

39.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «Entro» inserire le seguenti: «e non oltre».

39.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «e non oltre due mesi».

39.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«quaranta giorni».*

39.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione,».*

39.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'E-
conomia e delle finanze».*

39.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELUNI, DE CRISTOFARO, PETRAGUA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per la liquidazione del suo pa-
trimonio e».*

39.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELUNI, DE CRISTOFARO, PETRAGUA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e per la riallocazione delle ri-
sorse umane e strumentali».*

39.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELUNI, DE CRISTOFARO, PETRAGUA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «umane».

39.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumentali».

39.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per gli altri adempimenti
conseguenti alla soppressione».*

39.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

39.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e i suoi com-
ponenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».*

39.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».

39.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «compresa quella di rappresentanza».

39.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere il comma 2.

39.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2, sopprimere le parole: «rimborsi o analoghi».

39.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 2, sopprimere le parole: «o analoghi trasferimenti monetari».

39.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «o analoghi trasferimenti monetari» con le seguenti: «o analoghi trasferimenti di risorse».

39.21

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 97 della Costituzione e tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, è istituito il ruolo unico dei dipendenti degli organi costituzionali, degli organi di rilevanza costituzionale e delle autorità indipendenti. A tal fine alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica compete l'adozione di uno statuto unico del personale di cui al primo periodo, nel quale:

a) sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti;

b) sono stabilite le procedure per le modificazioni successive, curandone l'armonizzazione con la disciplina del pubblico impiego nelle altre amministrazioni centrali dello Stato;

c) sono garantiti i principi di imparzialità nell'espletamento delle funzioni, di autonomia nello svolgimento del servizio rispetto all'esecutivo, di accesso esclusivo e diretto nei ruoli con apposito concorso e di unicità della gestione previdenziale;

d) è prevista, a beneficio degli interessati, la piena ricorribilità all'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa secondo le previsioni dell'articolo 113 della Costituzione, in ordine alla legittimità o liceità degli atti.

3-bis. La legge di cui all'articolo 70 primo comma della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, prevede l'unicità degli ordinamenti amministrativi degli organi e delle autorità di cui al comma 3, mediante:

a) la rielaborazione della normativa attuativa della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo di far confluire tutte le appostazioni di bilancio, di cui godono gli organi costituzionali, gli organi a rilevanza costituzionale e le autorità indipendenti, in un'unica dotazione annuale di bilancio, da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 81 della Costituzione;

b) l'individuazione degli ambiti di gestione coordinata delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ferma restando l'estraneità degli atti di funzione di ciascuno degli organi o autorità;

c) l'obbligo, per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, di provvedere, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionali e delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione;

d) la definizione di uno statuto unico dei lavoratori alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, nonché, nel rispetto della disciplina appaltistica nazionale ed europea, degli altri terzi che vengano in relazione con le amministrazioni delle Camere.

3-ter. Fermi restando i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati con i terzi di cui alla lettera d) del comma 3-bis prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad essi si applica la lettera d) del comma».

39.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

39.23

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Non possono essere istituiti enti di area vasta diversi da quelli previsti dall'articolo 114 della Costituzione come modificato dall'articolo 28 della presente legge costituzionale».

39.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale che sopprime le Province, è definito con legge statale il trasferimento delle loro funzioni alle Città metropolitane. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il trasferimento ai Comuni Capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma delle funzioni già esercitate dalle Province è disposto con legge statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Una legge statale disciplina, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale che sopprime le Province, il trasferimento ai Comuni delle loro funzioni. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.27

LANZILLOTTA

Al comma 4, dopo le parole: «profili ordinamentali generali» inserire le seguenti: «e i criteri dimensionali».

39.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «alle Città metropolitane».

39.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «ai Comuni Capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma».

39.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,

Uras

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «ai Comuni».

39.31

FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, LANIECE

Al comma 4, dopo le parole: «definiti con legge dello Stato» aggiungere, le seguenti: «nella quale è altresì previsto il riconoscimento di particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio prevalentemente montano e confinanti con Paesi stranieri».

39.32

DEL BARBA, PALERMO, BERGER, COLLINA, FAVERO, FILIPPIN, FRAVEZZI, MIRABELLI, SANTINI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri».

39.33

FINOCCHIARO, RELATRICE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione».

39.34

PAGLIARI

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

39.35

ANITORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai senatori di cui al comma 5, è corrisposto un emolumento pari all'importo riconosciuto ai consiglieri regionali della regione di residenza all'atto della nomina, per i senatori di diritto ed i senatori di nomina presidenziale residenti all'estero è corrisposto l'emolumento riconosciuto ai consiglieri regionali della Regione Lazio».

39.36

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire la parole: «quattrocentomila», con la seguente: «cinquantamila».

39.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti: «centomila».

39.38

BAROZZINO ,DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la seguente: «centomila».

39.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti:
«centocinquantamila».*

39.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti:
«duecentomila».*

39.41

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la se-
guente: «duecentomila».*

39.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la se-
guente: «duecentocinquantamila».*

39.43

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

*Al comma 6, sostituire la parol: «quattrocentomila», con la seguente:
«duecentocinquantamila».*

39.44

GUERRIERI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, BORIOLI,
BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, FORNARO, GUERRA, LAI, MARTINI, PEGORER,
SPILABOTTE, SONEGO, ZANONI

*Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la se-
guente: «trecentomila».*

39.45

CAMPANELLA

*Al comma 6 sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente:
«trecentomila».*

ORDINE DEL GIORNO

G39.1

BRUNO

Il Senato della Repubblica,

vista la nuova formulazione dell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale (A.S. 1429) recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la soppressione del titolo V della parte seconda della Costituzione»;

preso atto dell'attuale situazione amministrativo-gestionale delle risorse del CNEL, come recentemente illustrata dal segretario generale dell'Organo medesimo in occasione dell'audizione svoltasi innanzi alla Commissione Affari costituzionali in data 27 maggio 2014 e come più volte emersa sui principali organi di stampa;

considerato che il futuro commissario straordinario del CNEL dovrà limitare la propria opera alla riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti nonché agli altri adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla soppressione dell'Organo (liquidazione di tutte le partite creditorie e debitorie),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di designare come futuro commissario straordinario del CNEL individuando tale figura, per quanto possibile; nell'attuale segretario generale, che proviene dai ruoli della magistratura contabile.

EMENDAMENTI

Art. 40.

40.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

40.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

40.3

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI,
MANCUSO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La presente legge costituzionale, qualora sia stata approvata con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Qualora sia stata invece approvata con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* limitatamente al presente articolo. Tutti gli altri articoli entrano in vigore se è approvato, con la maggioranza dei voti validi, il referendum avente ad oggetto i medesimi articoli da svolgersi nei tempi e con le modalità previste dalla legge di attuazione del referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvate il testo degli articoli da 1 a 39 della legge

costituzionale n del concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. del ?». Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'approvazione, gli articoli da 1 a 39 della presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso risultato del referendum nella *Gazzetta Ufficiale*».

40.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «Il giorno successivo», con le seguenti: «un mese dopo».

40.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «Il giorno successivo», con le seguenti: «quindici giorni dopo».

40.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «successiva alla promulgazione».

40.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», con le seguenti: «a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso».

40.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In occasione del primo rinnovo del Senato della Repubblica, conseguente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i Senatori che rappresentano le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge sono eletti a suffragio universale e diretto».

40.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In occasione del primo rinnovo del Senato della Repubblica, conseguente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i Senatori delle Regioni a Statuto speciale che rappresentano le minoranze linguistiche da queste riconosciute, sono eletti a suffragio universale e diretto».

40.0.1

Giovanni MAURO, NACCARATO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE, TREMONTI, Mario MAURO, GAMBARO, DI GIACOMO, CONTE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. In deroga all'articolo 138, comma terzo della Costituzione, la presente legge costituzionale è comunque sottoposta a *referendum* popolare confermativo entro sei mesi dalla sua promulgazione».
